SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 93

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 ottobre al 4 novembre 1998))

INDICE

BATTAFARANO: sulla vicenda del minore Vittorio Grifoni (4-11224) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* *Pag.* 7019

BONATESTA: sulla Cooperativa sociale Europa (4-07259) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale)* 7021

COSTA: sull'ufficio postale di Matino (Lecce) (4-11725) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 7022

CURTO: sul maxiprocesso in corso presso la corte d'assise di Brindisi (4-09749) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 7023

sul carcere di via Speziale a Taranto (4-10603) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 7026

sulle assunzioni deliberate dalla sede delle Poste di Bari (4-11497) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 7027

CUSIMANO: sul Banco di Sicilia (4-06554) (risp. PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 7029

CUSIMANO ed altri: sull'aggressione compiuta da parte di una motovedetta tunisina nei confronti di alcuni pescherecci siciliani (4-07333) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 7030

DANIELI: sulla telefonia cellulare GSM (4-07546) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* *Pag.* 7033

DEMASI, COZZOLINO: sulle comunicazioni per il mancato pagamento di tasse automobilistiche (4-12293) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 7034

DI BENEDETTO: sul servizio postale a Civita d'Antino (L'Aquila) (4-07280) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 7037

FIGURELLI ed altri: sulla nomina del capo della procura della Repubblica di Messina (4-11934) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 7038

FORCIERI: sulla Conferenza mondiale di Ottawa (4-11271) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 7039

FUMAGALLI CARULLI ed altri: sulla situazione politica in Guinea Bissau (4-11602) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 7040

GERMANÀ: sulla realizzazione di due parcheggi nel comune di Taormina (Messina) (4-10489) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 7042

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

sulla copertura di telefonia mobile della provincia di Messina (4-10970) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* *Pag.* 7044

LAURO: sul servizio postale a Qualiano (4-11880) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 7045

LOIERO: sulla presenza della Guardia di finanza a Lametia Terme (4-12212) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 7046

MACERATINI ed altri: sui servizi telefonici erotici (4-05495) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 7048

MARTELLI: sull'utilizzo di frequenze radio adibite alla telefonia cellulare da parte di emittenti private (4-12417) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 7049

MILIO: sul furto avvenuto nello studio dell'avvocato Marco Franco di Roma (4-10655) risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 7051

MONTICONE: sull'attuazione della legge n. 203 del 1995 (4-02921) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport)* 7052

MURINEDDU: sulla nomina dell'architetto Roberto Luciani a componente dell'ufficio del programma per Roma Capitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (4-12045) (risp. COSTA, *ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane)* 7053

PERUZZOTTI: sulla pratica pensionistica del signor Bruno Broggini (4-09615) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 7056

PERUZZOTTI, SERENA: sull'emittenza radiotelevisiva locale (4-09107) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 7057

PETTINATO: sugli arbitri delle partite di calcio (4-11257) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport)* 7059

PETTINATO, MANCONI: sulla Distilleria Bertolino spa (4-11603) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo)* *Pag.* 7062

RIPAMONTI: sui provvedimenti contro l'usura (4-03771) (risp. CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 7064

RUSSO SPENA: sulla situazione dei lavoratori dell'Ente poste (4-09837) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 7066

SARACCO ed altri: sulla protezione sanitaria all'esposizione di onde radio (4-08549) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 7068

SCOPELLITI: sul servizio sanitario nella casa circondariale di Cosenza (4-09645) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 7070

SPECCHIA: sul servizio postale a Fasano (Brindisi) (4-11524) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 7073

sulla strada statale n. 379 nel tratto del comune di Fasano (Brindisi) (4-11543) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 7074

SPERONI: sul ritardo nella consegna del periodico «Busto Domani» (4-11862) (risp. MACCANICO *ministro delle comunicazioni)* 7075

TAROLLI: sul controllo dei documenti contabili (4-11189) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 7076

TOMASSINI: sul carcere di Marassi di Genova (4-10881) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 7078

VELTRI: sulla Carisiel spa (4-04259) (risp. PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 7080

WILDE: sulla distribuzione di biglietti gratuiti da parte del CONI (4-06429) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport)* 7082

BATTAFARANO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che dietro suggerimento dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia, su istanza del dottor Ariberto Grifoni (nato a Taranto il 5 marzo 1956), con decreto del 14 novembre 1997, n. 556/97/V.G., il tribunale per i minorenni dell'Aquila disponeva il rientro in Italia del figlio Vittorio Grifoni (nato ad Atri (Teramo) il 10 maggio 1993), dichiarandone illegittimo il trasferimento in Messico operato dalla madre, signora Maria Luisa Piersanti (nata a Teramo il 26 agosto 1956), fin dal 12 maggio 1997;

che il rientro avveniva in data 27 gennaio 1998, dopo l'intervento dell'autorità diplomatica italiana in Messico, a seguito della notifica del provvedimento di cui sopra e alla Piersanti veniva ritirato il passaporto dalla questura di Teramo per effettuare la cancellazione del bambino da quel documento di espatrio:

che su ricorso di entrambi i genitori si apriva innanzi al tribunale per i minorenni dell'Aquila il giudizio per l'affidamento del minore che si concludeva in fretta e furia il 29 aprile 1998 con decreto che disponeva l'affidamento alla madre, autorizzandola a lasciare con il figlio il territorio nazionale, cosa che in effetti avveniva il 19 maggio 1998;

che avverso tale decisione è stato presentato il 18 maggio 1998 reclamo alla corte d'appello dell'Aquila - sezione minori, con contestuale richiesta di sospensione degli effetti della decisione gravata; il 26 maggio 1998 il presidente della corte d'appello - sezione minori, con provvedimento n. 20/98 ADM, n. 1444, ha disposto l'immediata sospensione del decreto del 29 aprile su parere favorevole del procuratore generale; l'udienza di comparizione delle parti è stata, però, fissata solo al 4 maggio 1999, in difformità dal parere, ma con istanza di anticipazione già inoltrata;

che l'incredibile decisione di sradicare il bambino di cinque anni dal suo paese natale è stata presa ribaltando completamente il precedente decreto che ne aveva disposto il rientro in Italia, eseguito attivando la legge n. 64 del 1994 di ratifica della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, stipulata a l'Aja il 28 ottobre 1980; è ben vero che il decreto del 29 aprile giustifica tale capovolgimento con l'apertura di un contraddittorio che non si era potuto instaurare in precedenza; senonchè il tribunale si guarda bene dal chiarire quali nuovi elementi concreti siano stati addotti dalla madre per indurre, attese le verifiche, ad una diversa decisione;

che dopo una serie di evidenti travisamenti dei fatti, censurati con il reclamo, il tribunale fonda la decisione su due argomenti che ap-

paiono sconcertanti: da un lato, sui convincimenti soggettivi di una singola assistente sociale del comune di Teramo, esposti nella relazione del 17 marzo 1998, protocollo n. 289/AS, che appare, *ictu oculi,* lacunosa e, quindi, poco attendibile: nella relazione, infatti, ci si dilunga a riportare ciò che la Piersanti avrebbe affermato sul padre; invece, del piccolo si parla in un solo periodo conclusivo di otto righe; dall'altro, sul luogo comune ormai arcaico e desueto, introdotto dall'avverbio «generalmente» che precede le parole «la scelta del genitore cui affidare i figli cade sulla madre»,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei succitati fatti, non si ritenga di avviare una ispezione nei confronti del tribunale dei minorenni dell'Aquila;

se non si intenda interessare il Ministero degli affari esteri affinchè, attraverso l'ambasciata italiana a Città del Messico, siano acquisite informazioni sulle condizioni generali del bambino e siano disposte le misure necessarie per favorirne il rimpatrio.

(4-11224)

(3 giugno 1998)

RISPOSTA. – Si forniscono qui di seguito elementi di risposta ai quesiti contenuti nell'interrogazione in oggetto, con specifico riferimento all'attività svolta dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile in merito al caso del minore Vittorio Grifoni.

Detto Ufficio centrale per la giustizia minorile si è attivato, su istanza pervenuta il 23 ottobre 1997 da parte di Ariberto Grifoni, padre del piccolo Vittorio, per ottenere il rimpatrio del minore condotto dalla madre, signora Piersanti, in Messico per una vacanza. Allo scadere del periodo, autorizzato dal giudice tutelare di Teramo, di permanenza all'estero, madre e figlio non avevano fatto ritorno in Italia, mentre la volontà della signora di non rientrare in patria era chiaramente emersa durante gli interventi delle autorità consolari italiane in Messico, volti ad accertare le condizioni del minore.

L'Autorità centrale aveva richiesto nel frattempo la documentazione necessaria per poter procedere secondo la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 al signor Grifoni, facendogli presente la possibilità di farsi rilasciare dal tribunale per i minorenni dell'Aquila una dichiarazione ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione stessa. Il tribunale, emettendo con decreto del 14 novembre 1997 conforme dichiarazione, disponeva il rientro del minore in Italia.

Tutta la documentazione veniva invita all'omologa Autorità centrale messicana e solo a seguito di un sollecito con il quale venivano richieste notizie in merito al prosieguo dell'*iter* procedurale dell'istanza l'Ufficio centrale per la giustizia minorile veniva informato dal legale del Grifoni, cui la nota era indirizzata per conoscenza, del fatto che Vittorio già da tempo aveva fatto rientro in Italia (senza che l'Autorità centrale ne venisse messa al corrente).

Il Grifoni si è nuovamente rivolto all'Ufficio centrale lo scorso 8 giugno, in quanto la signora Piersanti si è ancora una volta allontanata dall'Italia portando con sè in Messico il bambino affidatole dal tribunale per i minorenni dell'Aquila con ordinanza attualmente sospesa a seguito di impugnazione da parte del Grifoni.

L'Ufficio centrale sta attualmente curando l'istruzione della nuova istanza di rimpatrio.

Quanto ai provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni dell'Aquila, non si ravvisano i presupposti per l'assunzione di iniziative in sede amministrativa: per far valere i vizi dedotti dal Grifoni l'ordinamento prevede il ricorso a rimedi endo-processuali, di cui, del resto, l'interessato si è già servito con successo.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(12 ottobre 1998)

BONATESTA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che nel mese di gennaio 1997 il presidente della cooperativa sociale «Europa», attiva nell'assistenza e nell'educazione dei portatori di handicap, ha presentato domanda per partecipare ad un bando comunale per la creazione di comunità alloggio per persone disabili;

che il 7 luglio 1997, dopo mesi di procedure burocratiche, amministrative, controlli sanitari ed elaborazione di piani di lavoro, il comune di Roma ha firmato la convenzione con la quale ha approvato il progetto della cooperativa «Europa»;

che da qualche giorno sono in atto vibrate proteste da parte dei condomini dello stabile nel quale dovrebbe essere ubicato il centro di accoglienza che ospiterà i giovani disabili;

che gli stessi condomini hanno infatti presentato ricorso al TAR allo scopo di bloccare la procedura di destinazione del sito;

che le motivazioni addotte riguardano il possibile pericolo che i disabili potrebbero rappresentare per le persone anziane che abitano nel palazzo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare iniziative volte a garantire l'utilizzo dell'appartamento assegnato ai disabili, al fine di tutelare i loro diritti.

(4-07259)

(29 luglio 1997)

RISPOSTA. – È necessario premettere che la Cooperativa sociale Europa, offrendo servizi di carattere socio-sanitario ed educativo, raccoglie varie fasce di utenza (soprattutto quelle in situazione di maggior disagio o rischio) e conduce un lavoro che vede al primo posto la dignità del-

l'uomo e il rispetto del medesimo, concepito come essere compartecipe della vita umana, qualunque siano le sue caratteristiche fisiche e mentali, le sue origini, il colore della pelle, eccetera.

Tali presupposti non hanno impedito, come rileva l'onorevole interrogante, che i condomini dello stabile, dove la Cooperativa Europea ha sede, presentassero ricorso al TAR, adducendo come motivazione di base il possibile pericolo che gli ospiti disabili avrebbero potuto rappresentare per gli anziani del palazzo.

Tutta la vicenda è stata seguita con il massimo interesse dagli uffici del Dipartimento per gli affari sociali e da notizie sia presso l'assessorato alle politiche sociali del comune di Roma sia presso il presidente della suddetta Cooperativa risulta che il ricorso presentato dai condomini è stato, come del resto era prevedibile ed auspicabile, respinto dal TAR e che i giovani disabili sono ospiti della comunità e vivono integrati e quotidianamente assistiti.

Del resto, infine, la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, all'articolo 31, dispone una riserva di finanziamenti per la concessione di contributi in favore di associazioni, cooperative, eccetera, mirati all'adattamento di alloggi, di edilizia privati, per l'accoglienza di persone disabili. È quindi contemplato e tutelato dalla norma tutto l'*iter* seguito dalla società Cooperativa Europa e l'atteggiamento intollerante mostrato dai condomini dello stabile deve essere considerato soltanto uno «spiacevole incidente» che non ha alcun titolo per ostacolare un processo così ben avviato e portato avanti con tanta abnegazione e competenza.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
TURCO

(9 ottobre 1998)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che presso l'ufficio postale della città di Matino (Lecce) ogni giorno si assiste alla formazione di file interminabili di utenti che in passato non era dato riscontrare;

che tutto ciò crea notevole disagio e malcontento nell'utenza, che di certo non ama trascorrere intere giornate all'interno dell'ufficio postale;

che tutto ciò si verifica da quando s'inneggia alla privatizzazione senza di contro fornire agli uffici il personale sufficiente;

che inoltre il servizio di portalettere, nonostante l'impegno della direzione e degli addetti ai lavori, è fonte di stress per i preposti e li costringe ad un lavoro straordinario non retribuito,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno potenziare l'organico dell'ufficio postale per evitare che il predetto spettacolo,

che rende l'idea dei disservizi tipici dei paesi extracomunitari, continui a perpetrarsi.

(4-11725)

(3 luglio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della suddetta società per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, è competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane spa – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato di essere fortemente impegnata in varie iniziative di riordino del settore postale con il duplice fine di migliorare l'efficienza dei servizi e di realizzare il risanamento economico-finanziario.

La ristrutturazione in atto ha portato, tra l'altro, ad una riduzione del fabbisogno di personale operativo che è stato rideterminato sulla base di criteri aziendalistici rigidamente ancorati all'equilibrio tra costi e ricavi.

La nuova e diversa distribuzione del personale tra i vari uffici operativi ha comportato, specie nella fase iniziale, qualche problema sotto il profilo organizzativo, aggravato, soprattutto nel periodo estivo, dall'assenza di numerose unità che hanno fruito del legittimo periodo di ferie.

Ciò premesso in linea generale, per quanto attiene l'agenzia di Matino, la società ha precisato che il personale attualmente in servizio – 6 portalettere e 12 addetti al servizio di sportelleria – risulta adeguato a soddisfare le richieste della clientela.

Per consentire, peraltro, ai lavoratori ivi applicati di usufruire delle ferie la società ha provveduto ad assegnare, presso la suddetta agenzia, due unità assunte con contratto a tempo determinato mentre una ulteriore unità è stata distaccata dal vicino ufficio di Sannicola per sostituire un portalettere assente per infortunio.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(5 ottobre 1998)

CURTO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che presso la corte d'assise di Brindisi è in corso un maxiprocesso riguardante i fatti di criminalità organizzata che, dalla fine degli anni '80 agli inizi degli anni '90, insanguinarono la provincia di Brindisi;

che in tale maxiprocesso un ruolo determinante è stato assunto dai collaboratori di giustizia, i quali avrebbero, secondo le autorità inquirenti, squarciato la nube che per troppo tempo aveva coperto i più efferati misfatti e i relativi autori;

che nel corso dell'udienza tenutasi martedì 10 febbraio 1998 è avvenuto un fatto già di per sè estremamente grave, e cioè la netta smentita delle dichiarazioni di alcuni pentiti storici, già aderenti alla Sacra corona unita, i quali avevano indicato come responsabili dell'uccisione di tale Antonio Antonica altri appartenenti alla citata organizzazione criminale: Massimo D'Amico e Ugo Antonio Rubino;

che la gravità della smentita diventa ancora più eccezionale allorquando emerge come il D'Amico e il Rubino, secondo le loro dichiarazioni, non confutate, non avrebbero potuto portare direttamente a conclusione il disegno criminoso risultando, nel periodo in questione, detenuti in seguito a provvedimento di custodia cautelare in carcere,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, non ritengano di dover riferire in materia e se non ritengano, altresì, di dover porre in essere le opportune verifiche onde consentire di conoscere per quali motivi si sia giunti ad errori così madornali da ridicolizzare gran parte del sistema giustizia nella provincia di Brindisi;

se non ritengano di dover procedere ad una seria analisi delle collaborazioni di giustizia riferite al territorio brindisino per una valutazione della serietà delle stesse e, ove del caso, per impedire che un loro uso distorto possa nuocere alla giustizia e ai suoi operatori molto di più di quanto non possano effettivamente dare.

(4-09749)

(19 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Dalle informazioni assunte presso la competente autorità giudiziaria in merito al contenuto dell'interrogazione in oggetto risulta quanto segue.

Con provvedimento coercitivo emesso in data 16 febbraio 1994, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di 43 indagati, tra cui Massimo Pasimeni e Massimo D'Amico (entrambi detenuti per altro ed il D'Amico, in particolare, per una sentenza di condanna all'ergastolo), perchè accusati di vari delitti, tra cui l'omicidio ai danni di Antonio Antonica (perpetrato in data 13 febbraio 1989). Per tale omicidio i due erano stati chiamati in reità da Cosimo Screti e Maurizio Cagnazzo.

Interrogato in data 21 febbraio 1994, D'Amico si limitava a respingere genericamente gli addebiti e si riservava di rispondere in maniera esauriente allorquando avrebbe sentito i collaboratori di giustizia che lo accusavano.

Non faceva alcun riferimento alla circostanza che nella data di perpetrazione dell'omicidio lo stesso si trovava detenuto (nè tale circostan-

za veniva prospettata, al pubblico ministero o al giudice per le indagini preliminari, dalla difesa dello stesso).

Terminate le indagini, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi, in sede di udienza preliminare, trasmetteva gli atti del procedimento alla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, ravvisando la competenza di questo ufficio in ordine a tutti i reati per cui si era esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero di Brindisi (ivi compresi anche il tentato omicidio e l'omicidio ai danni di Antonio Antonica).

In data 11 gennaio 1995 il pubblico ministero presso il tribunale di Lecce (Direzione distrettuale antimafia)) chiedeva il rinvio a giudizio dinanzi alla corte d'assise di Brindisi nei confronti di 62 imputati. Tra questi, Pasimeni Massimo, D'Amico Massimo e Rubino Ugo Antonio (quest'ultimo già detenuto da tempo, come il D'Amico, in virtù di una sentenza di condanna all'ergastolo passata in giudicato) venivano accusati di essere gli esecutori materiali di un tentato omicidio (perpretato in data 12 febbraio 1989) ai danni di Antonio Antonica. Ancora, per Pasimeni e D'Amico veniva ribadita l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'omicidio ai danni del citato Antonica.

A seguito di richiesta formulata dal pubblico ministero il 13 gennaio 1995, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 57 dei 62 imputati (ed in particolare nei confronti del Pasimeni, del D'Amico e del Rubino anche in ordine ai due episodi delittuosi sopra citati). Disponeva poi il rinvio a giudizio degli imputati dinanzi alla corte d'assise di Brindisi.

A carico del Pasimeni, del D'Amico e del Rubino, con riferimento al tentato omicidio ai danni di Antonio Antonica, erano state raccolte dichiarazioni accusatorie rese da Cosimo Screti e Marco Pugliese (sentito dal pubblico ministero nel giugno 1994, dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi).

Il Pasimeni e il D'Amico erano stati indicati quali esecutori materiale dell'omicidio del 13 febbraio 1989 da Cosimo Screti, Maurizio Cagnazzo e Marco Pugliese.

Nel corso del dibattimento dinanzi alla corte d'assise, solo in data 28 gennaio 1998, in sede di dichiarazioni spontanee, gli imputati D'Amico e Pasimeni facevano presente che alla data del 12 gennaio 1989 e 13 febbraio 1989 erano detenuti in carcere e non potevano quindi aver partecipato sia al tentato omicidio sia all'omicidio dell'Antonica.

Tale circostanza non era mai stata prima rappresentata alla corte d'assise, nemmeno durante l'esame degli imputati.

Vi è da ribadire che il D'Amico ed il Rubino, allorquando sono stati raggiunti da provvedimenti coercitivi in ordine ai fatti delittuosi del 12 febbraio 1989 e 13 febbraio 1989, erano gìa detenuti perchè condannati all'ergastolo per omicidio. Gli stessi risultano condannati con sen-

tenza definitiva anche per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Di fatto, il provvedimento coercitivo emesso nei loro confronti (del quale è stata chiesta la revoca dallo stesso pubblico ministero) non ha materialmente inciso sulla libertà personale dei due imputati, nè gli stessi o altri per loro, prima della sopra citata udienza, avevano mai segnalato che alla data del 12 febbraio 1989 e 13 febbraio 1989 entrambi si trovavano detenuti in carcere.

Con riferimento ai collaboratori sopracitati, si osserva che Cosimo Screti non è più titolare da alcuni mesi dello speciale programma di protezione (atteso che in altri procedimenti ha parzialmente ritrattato le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari) e che Maurizio Cagnazzo e Marco Pugliese (che come Screti avevano accusato gli imputati sulla base di indicazioni ricevute da terze persone) si sono sinora rivelati collaboratori attendibili, con riferimento alle dichiarazioni complessivamente rese in tutti i procedimenti in cui sono stati interrogati ed esaminati.

Alla stregua delle informazioni ricevute non si ritiene che sussistano gli estremi per l'assunzione dei provvedimenti di competenza di questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(12 ottobre 1998)

CURTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il carcere tarantino di via Speziale risulta avere una capienza massima di 270 detenuti (tra reclusi e semiliberi);

che in contrasto con tale prescrizione, la struttura carceraria ospiterebbe invece 600 detenuti, di cui 234 sottoposti al regime di alta sicurezza;

che il personale di polizia penitenziaria, addetto alla sorveglianza e alla sicurezza della struttura, risulta carente di almeno 80 unità (300 invece di 380);

che in conseguenza di ciò, frequente è il ricorso al lavoro straordinario (peraltro non sempre riconosciuto, e, quando retribuito, sempre con notevole ritardo);

che tutto ciò determina tensione nel personale penitenziario, peraltro esposto a notevolissimi rischi personali, così come accaduto qualche tempo fa con la vile uccisione dell'agente Magli,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per ovviare a tali gravissime carenze.

(4-10603)

(22 aprile 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si rappresenta quanto segue.

Secondo la più recente rilevazione statistica disponibile e aggiornata al 30 aprile 1998, presso l'istituto di Taranto risultano presenti 612 detenuti, di cui 19 semiliberi, a fronte di una capienza tollerabile di 552 posti. Tali dati, tenendo pure conto dei particolari problemi correlati alla generale situazione della Puglia, regione caratterizzata da una elevata presenza di criminalità organizzata e di stampo mafioso, fanno emergere, peraltro, un tasso di affollamento mediamente al di sotto degli indici di sovraffollamento a livello nazionale.

Il Corpo di polizia penitenziaria, presente nel numero complessivo di 331 unità, non appare assolutamente carente anche alla luce dello studio effettuato da una commissione all'uopo istituita, che dopo un sopralluogo a Taranto ha ritenuto di individuare il fabbisogno di personale sulla base dei posti di servizio rilevati.

Tuttavia, al pari di altre realtà penitenziarie, la situazione del carcere di Taranto è tenuta costantemente sotto controllo perchè, consentendolo le dotazioni organiche complessive, possano eventualmente effettuarsi ulteriori incrementi di personale.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(8 ottobre 1998)

CURTO. – *Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che da alcuni giorni la sede delle Poste spa di Bari avrebbe disposto l'assunzione, sul territorio nazionale, di personale precario da assegnare alle diverse realtà produttive provinciali;

che le predette assunzioni, deliberate a seguito di incontri tra i vertici della sede delle Poste spa per la Puglia e le organizzazioni sindacali, avrebbero generato un provvedimento che prevederebbe la chiamata in servizio di giovani figli o parenti di dipendenti e sindacalisti delle Poste medesime;

che del pari non si sarebbe attinto ad una graduatoria regionale preesistente, composta da aspiranti i cui nominativi erano da qualche anno inseriti nella lista in possesso delle Poste, frustrando ogni possibilità di assunzione e neutralizzando ogni legittima aspirazione dei medesimi ad un sia pur precario lavoro;

considerato:

che le predette arbitrarie assunzioni, delle quali non esisterebbero ufficialmente i presupposti e che apparirebbero essere il frutto di accordi fra le Poste spa della Puglia e qualche organizzazione sindacale, vanifi-

cherebbero di fatto i diritti e gli interessi di tutta quella gente del Sud che intende lavorare con metodi trasparenti e chiari,

l'interrogante chiede di sapere se tutto quanto sopra esposto sia a conoscenza dei Ministri in indirizzo e se corrisponda a verità e, del caso:

se e con quale provvedimento, sia stata disposta l'assunzione di personale precario da parte delle Poste Puglia;

quali criteri sarebbero stati usati nella selezione del personale da assumere;

per quali motivi non si sarebbe tenuto conto della graduatoria ufficiale in possesso delle Poste spa della Puglia;

se intendano intervenire, con i mezzi che riterranno più opportuni e per le competenze di loro spettanza, al fine di chiarire i retroscena dei fatti in oggetto, indicandone eventuali responsabili e segnalando le corrispettive sanzioni o pene.

(4-11497)

(19 giugno 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della suddetta società per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, è competenza specifica degli organi statutari della società

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane spa – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che per le assunzioni a tempo determinato, effettuate su tutto il territorio nazionale al fine di far fronte alle esigenze operative dei vari settori, sono stati adottati criteri generali, stabiliti in accordo con le organizzazioni sindacali, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonchè tenendo conto della riserva del 12 per cento dei posti disponibili in favore degli iscritti da più di 3 anni al collocamento (articolo 25, punto 5, della legge n. 223 del 1991) e del 20 per cento dei posti a favore dei figli e del coniuge superstite del personale dipendente deceduto senza aver maturato il diritto a pensione.

Per quanto riguarda la sede Puglia, la medesima società ha significato che la locale dirigenza ha ritenuto opportuno stabilire, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, diversi criteri cui attenersi nella individuazione del personale da assumere a tempo determinato.

Pertanto, fermo restando il rispetto della legge n. 223 del 1991 e dei criteri generali, è stata costituita una apposita commissione – composta da tre dirigenti – che, tenendo conto di quanto convenuto a livello locale, ha preso in considerazione le domande di assunzione presentate in data recente attribuendo rilevanza alla residenza o al domicilio degli aspiranti: ciò allo scopo di prevenire prevedibili rinunce motivate sia

dalla distanza dal luogo di residenza in relazione alla temporaneità dell'impiego, sia dalla sopraggiunta mancanza di interesse al tipo di lavoro offerto a seguito del lungo tempo trascorso dal momento della presentazione delle domande iniziali.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(5 ottobre 1998)

CUSIMANO. – *Al Presidente del consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il Banco di Sicilia spa ha applicato la normativa di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 indistintamente nei confronti di tutti i propri pensionati indiretti e di reversibilità che si trovino nelle previste situazioni reddituali, senza tener conto di quanto previsto al comma 19 dell'articolo 3 della medesima legge;

che il summenzionato comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 specifica espressamente che le disposizioni contenute nella medesima legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria si applicano «alla gestione speciale ed ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto 20 novembre 1990, n. 357, già rientranti nel campo di applicazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503»;

che, poichè detto decreto legislativo n. 503 è entrato in vigore dal 1° gennaio 1993, la specificazione del comma 19 dell'articolo 3 circoscrive automaticamente ai pensionati indiretti e di reversibilità divenuti tali dal 1° gennaio 1993 l'applicazione delle disposizioni restrittive di cui al predetto comma 41 dell'articolo 1 della legge in argomento;

che tuttavia, sulla base di quanto espresso al comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, la medesima legge presenta un vizio di disparità di trattamento, poichè sottopone alla disciplina restrittiva soltanto i regimi integrativi aziendali previsti per le antiche banche di diritto pubblico (regolamentati dalla legge Amato e dal decreto legislativo n. 357 del 1990), escludendo dalla medesima disciplina tutti i rimanenti regimi integrativi aziendali ed anche quelli delle altre banche;

che, tenendo presente la natura del fondo pensionistico integrativo – avente la funzione di salvaguardare un determinato trattamento economico complessivo sopperendo alle riduzioni od esclusioni imposte di tempo in tempo dalla normativa vigente – l'inclusione – ai sensi del citato comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 – del Banco di Sicilia spa fra i destinatari della normativa di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 comporta irragionevolmente il disconoscimento della funzione integrativa del fondo aziendale, assog-

gettandolo alla stessa dinamica del regime generale, senza peraltro modificare la natura giuridica del fondo stesso ed il principio sancito dalla «legge Amato», che non è stata espressamente abrogata, della salvaguardia della prestazione complessiva in misura pari al regime previgente la privatizzazione,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano adottare per indurre l'azienda di credito interessata alla corretta applicazione della legge medesima secondo le argomentazioni prima prospettate, al fine di limitare l'applicazione delle misure restrittive previste al comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 ai pensionati indiretti e di reversibilità divenuti tali a partire dal 1° gennaio 1993.

(4-06554)

(19 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione da parte del Banco di Sicilia del disposto dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 in materia di «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare».

Al riguardo, premesso che la questione prospettata si inserisce nella tematica più generale dell'applicabilità delle nuove norme pensionistiche ai fondi integrativi aziendali, si fa presente, sentita la Banca d'Italia, che la citata problematica ha formato oggetto di contenzioso sia presso il Banco di Sicilia sia presso altri istituti di credito che presentano fondi pensione integrativi.

Si precisa che le pronunce giurisprudenziali intervenute sulla questione non risultano univoche e che alcune delle citate cause sarebbero ancora pendenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PINZA

(7 ottobre 1988)

CUSIMANO, BATTAGLIA, PORCARI, RAGNO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della difesa.* – Gli interroganti di fronte ai gravissimi fatti avvenuti nel pomeriggio di mercoledì 30 luglio, che hanno visto una motovedetta tunisina aprire il fuoco, in acque internazionali, al largo di Lampedusa contro 3 pescherecci siciliani, con il conseguente sequestro di uno di essi e il ferimento di 3 marittimi, nonostante la presenza di 7 unità italiane prontamente accorse, chiedono di sapere:

cosa sia stato fatto per la liberazione dei «prigionieri» e del peschereccio sequestrato;

se corrisponda a verità che due corvette, una della marina e una della guardia costiera lanciatesi all'inseguimento, avrebbero potuto age-

volmente affondare la nave responsabile di «un atto di pirateria internazionale», come definito dalla Farnesina, e liberare così il peschereccio sequestrato, cosa che, invece, non è stata fatta lasciando arrivare le due imbarcazioni in Tunisia;

se il Governo italiano non intenda una volta per tutte imporre al Governo tunisino il rispetto dei trattati internazionali e proteggere, comunque, i nostri pescherecci con una Marina che almeno contro i pirati sia autorizzata a usare le armi di cui dispone;

se il Governo, nella auspicata trattativa con quello tunisino, intenda finalmente tutelare la vita e gli interessi degli italiani e il prestigio dell'Italia, ricordando al Governo tunisino che molti nordafricani vivono in Italia, dalla quale potrebbero essere espulsi, e che il flusso turistico italiano verso la Tunisia potrebbe essere dirottato altrove, con grave nocumento per l'economia di quel paese.

(4-07333)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. – Nella notte del 30 luglio 1997, in acque internazionali, tre pescherecci di Mazara del Vallo sono stati avvicinati da una motovedetta tunisina, la quale, dopo il rifiuto dei tre comandanti italiani di permettere l'accesso a bordo di agenti tunisini armati, ha aperto il fuoco a scopo intimidatorio con una mitragliatrice e, successivamente, ha abbordato uno dei tre pescherecci (il «Francesco Saverio Pomposo»), trainandolo in acque tunisine verso il porto di Sfax, mente gli altri due pescherecci riuscivano a riparare nelle acque territoriali italiane.

Per completezza di informazione si fa presente che non sono intervenute due corvette della Marina militare, così come indicato nella interrogazione, bensì solo alcune motovedette della guardia costiera e di altri Corpi di polizia. Al riguardo si chiarisce che il 30 luglio 1997 l'unità della Marina militare italiana impegnata nelle operazioni di vigilanza pesca si trovava ad operare nelle acque prospicienti Capo Bon, su richiesta delle locali organizzazioni dei pescatori. In relazione alla notevole distanza dal punto in cui si è verificato il fatto di cui trattasi (circa 180 miglia), era pertanto impossibile per la predetta unità militare garantire un pronto e proficuo intervento

L'unità di crisi di questo Ministero, prontamente informata dal comandante generale delle capitanerie di porto, d'intesa con il Gabinetto del Ministro, ha attivato i canali diplomatici e, data l'estrema gravità degli eventi – i marittimi italiani erano rinchiusi nella stiva del peschereccio e non avrebbero avuto possibilità di salvezza in caso di scontro- è stato sconsigliato alle unità italiane sul posto di porre in essere sia azioni di fuoco che manovre in mare volte ad ostacolare fisicamente la rotta della motovedetta tunisina e del peschereccio da essa trainato.

Contemporaneamente è stato convocato l'incaricato d'affari tunisino, al quale, dopo aver fatto presente che tale comportamento, inaccettabile da parte italiana, avrebbe potuto incidere gravemente sui rapporti

tra Italia e Tunisia, pregiudicando anche le iniziative concrete di cooperazione (da attuare anche nel settore della pesca, tramite la costituzione di imprese miste) tra Roma e Tunisi, è stato richiesto l'immediato rilascio del peschereccio e del suo equipaggio.

Analogamente, l'incaricato d'affari italiano a Tunisi ha preso contatto con le autorità locali che si sono dette all'oscuro dell'incidente. Il giorno successivo all'arrivo del peschereccio a Sfax, le predette autorità hanno sostenuto che il peschereccio aveva pescato in zona protetta, senza addurre elementi concreti che potessero confutare la valutazione del punto nave effettuata dalle unità navali italiane.

A poche ore dall'arrivo a Sfax il peschereccio è stato rilasciato, senza che l'armatore pagasse alcuna ammenda e senza che l'equipaggio fosse soggetto a misure restrittive di alcun tipo.

L'episodio summenzionato ed altri incidenti verificatisi nell'agosto del 1997 e successivamente nella primavera del 1998 hanno segnato il riacutizzarsi del tradizionale contenzioso italo-tunisino sulla pesca nel Canale di Sicilia, e precisamente nel cosiddetto «Mammellone».

L'Italia considera le acque del «Mammellone» come internazionali e perciò libere. Sull'area ha istituito un divieto di pesca, in quanto essa costituisce zona di ripopolamento ittico. La Tunisia considera la stessa area quale «zona riservata di pesca» e pretende di esercitarvi diritti sovrani di giurisdizione. Su questo titolo fonda la legittimità dei fermi e dei sequestri che essa pone in essere nei confronti di motopescherecci italiani.

Da parte italiana si è fermamente contestata la legittimità sul piano del diritto internazionale dell'atteggiamento tunisino, con particolare riferimento al ricorso delle armi da fuoco. Allo scopo di risolvere il contenzioso, che si trascina dagli anni '50, sono state proposte ai tunisini consultazioni per definire nel breve termine intese tecniche tra le rispettive Marine atte, quanto meno, ad impedire il ripetersi degli incidenti. Si è proposto un negoziato con l'obiettivo di pervenire allo «status» giuridico delle acque del Canale di Sicilia con particolare riferimento alla zona denominata «Mammellone»; sono state altresì proposte iniziative di collaborazione bilaterale nel settore ittico, sotto forma di società miste e associazioni temporanee di impresa.

Il 7 febbraio scorso il sottosegretario Serri si è recato a Tunisi per riprendere il dialogo politico con i tunisini. Le successive visite a Tunisi del segretario generale del Ministero degli esteri e del Presidente del Consiglio, svoltesi rispettivamente il 30 maggio ed il 22 giugno 1998, hanno permesso di rasserenare il clima delle relazioni bilaterali e di porre le basi per la convocazione della Grande commissione mista, che si è riunita a Roma dal 3 al 6 agosto 1998.

In tale contesto sono state poste le basi per risolvere le problematiche legate al settore pesca:

le questioni giuridiche di fondo verranno approfondite dai rispettivi servizi legali, mentre è allo studio l'ipotesi di un'adozione congiun-

ta del sistema di rilevamento satellitare del punto nave, che dovrebbe permettere di evitare le dispute su eventuali sconfinamenti;

proseguiranno i contatti tra le due Marine, miranti all'adozione di un'intesa tecnica che stabilisca modalità di scambio di informazioni tra le rispettive unità nel corso delle attività di vigilanza pesca;

sarà dato l'avvio ad un'iniziativa di collaborazione bilaterale nel settore ittico dell'acquacoltura, di comune interesse per le due parti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SERRI

(7 ottobre 1998)

DANIELI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'uso dei telefoni cellulari è entrato a far parte della vita quotidiana di più di qualche milione di italiani che, attraverso questo potente mezzo di comunicazione, possono lavorare più proficuamente e più velocemente, possono evitare spostamenti e quindi, in ultima analisi, vivere meglio;

che la telefonia mobile si sta orientando sul sistema GSM europeo, che – a detta dei venditori e degli esperti – dovrà diventare il «sistema» del prossimo futuro;

che in seguito a queste informazioni molti utenti della telefonia mobile hanno acquistato telefoni cellulari GSM accorgendosi subito che la resa del vecchio sistema ETAX era di gran lunga migliore per segnale e per capacità di comunicazione;

che le società telefoniche giustificano il cattivo funzionamento del GSM con la ancora scarsa copertura che, per ora, garantisce solo i centri urbani e le strade di grande comunicazione;

che ciò non è vero, poichè il funzionamento dei GSM è insoddisfacente anche nelle zone che a detta delle società telefoniche dovrebbero essere coperte,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire, per quanto di sua competenza e con gli strumenti di cui è in possesso, per accertare per quali ragioni la telefonia GSM sia inadeguata al servizio che promette, più o meno esplicitamente, di fornire, anche alla luce del buon funzionamento che la stessa rete ha nei vari paesi europei.

(4-07546)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si significa che il sistema di comunicazione digitale GSM rappresenta una evoluzione significativa rispetto ai sistemi radiomobili di prima generazione come il TACS-ETACS.

Le principali caratteristiche che rendono il GSM superiore ai sistemi analogici sono: la possibilità di utilizzare lo stesso terminale anche all'estero, grazie all'affermazione ormai mondiale dello *standard* paneuropeo, atteso che lo stesso è attualmente adottato come sistema di comunicazione mobile in 116 paesi da 280 operatori; la garanzia di riservatezza delle comunicazioni grazie ad un sofisticato sistema di crittografia e di codifica del segnale digitale trasmesso; l'utilizzo di SIM card dotate di microprocessore nei termini mobili e di algoritmi di validazione che garantiscono sicurezza nell'accesso alla rete; la possibilità di usufruire di servizi di trasmissione dati e fax, nonchè di accedere a reti dati (ad esempio Internet); la possibilità di inviare brevi messaggi di testo per cui è possibile usufruire di servizi di informazione a valore aggiunto (in collegamento con banche, borse, aeroporti) e di posta elettronica.

Ciò premesso, si significa che la copertura radioelettrica assicurata dalle due concessionarie del servizio radiomobile GSM – OPI e TIM – può essere considerata soddisfacente, atteso che la percentuale di copertura prescritta dalle convenzioni stipulate fra le suddette società e questo Ministero (70 per cento del territorio nazionale entro il quarto anno dall'avvio del servizio – aprile 2000) risulta già notevolmente superata e che tra non molto dovrebbe eguagliare la percentuale di copertura raggiunta per la rete TACS.

L'intenso programma di ampliamento della copertura messo in atto dalle due società, peraltro con consistente impegno finanziario, dovrebbe non solo essere in grado di garantire una capacità sufficiente in relazione al continuo incremento della domanda, ma dovrebbe anche produrre miglioramenti nella qualità del servizio offerto.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(5 ottobre 1998)

DEMASI, COZZOLINO. – *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in questi giorni stanno pervenendo a cittadini, presunti morosi, comunicazioni di arretrati pagamenti della tassa di possesso di autoveicoli relativamente all'anno 1995;

che la «morosità» viene evidenziata in base alle annotazioni registrate al pubblico registro automobilistico (PRA);

che, pertanto, vengono avvisati coloro che, in corrispondenza della scadenza di cui al sollecito, risultavano ufficialmente in possesso del veicolo;

che, quindi, sarebbero tenuti al pagamento quanti, avendo subito il furto del proprio veicolo ed avendo inoltrato in epoca non sospetta denunzia all'autorità giudiziaria, non avevano formalizzato la perdita di

possesso in quanto non era stata ancora rilasciata la sentenza di chiusa istruttoria;

che l'annotazione, in epoca successiva, della perdita di possesso sulla base di tale sentenza (che riporta inequivocabilmente la data dello spossessamento) non sarebbe ritenuta sufficiente per la esenzione dal tributo anche quando – giova ripeterlo – tale perdita risultasse precedente la scadenza richiesta;

che, per tale interpretazione, gli sventurati contribuenti corrono il rischio di aggiungere al danno da furto la beffa di una tassa non dovuta e gravata di interessi ed indennità di mora;

che, da notizie assunte, sembrerebbe che il Ministero, su quanto sopra interrogato, abbia considerata valida per l'esenzione esclusivamente la data di annotazione al pubblico registro automobilistico della perdita di possesso;

che, se vero, ci troveremmo di fronte ad una sostanziale ingiustizia,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo confermino quanto in premessa;

in caso affermativo, quali iniziative intendano immediatamente adottare per evitare ad incolpevoli contribuenti, vittime del furto del proprio veicolo, di trovarsi, in seguito a semplice interpretazione della norma, nella antipatica condizione di evasori fiscali.

(4-12293)

(16 settembre 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti hanno fatto presente che sono state inviate comunicazioni per il pagamento di tasse automobilistiche relative all'anno 1995 ad alcuni contribuenti «presunti morosi», che, avendo subito il furto del veicolo, hanno inoltrato regolare denuncia all'autorità giudiziaria, ma non hanno formalizzato la perdita di possesso al PRA per mancanza del documento probatorio (cosiddetta sentenza di chiusa istruttoria). Ciò in quanto la successiva annotazione della perdita di possesso sulla base di tale sentenza «non sarebbe ritenuta sufficiente per l'esenzione dal tributo» anche quando la data dello spossessamento risultasse precedente alle scadenze previste per il pagamento.

In relazione a tale «sostanziale ingiustizia», gli onorevoli interroganti hanno chiesto di conoscere se le proprie informazioni trovino riscontro nella prassi amministrativa, ed, in caso affermativo, quali iniziative si intendano adottare per evitare agli incolpevoli contribuenti, vittime del furto, di trovarsi nella condizione di evasori fiscali.

Al riguardo, occorre premettere che in precedenza il contribuente che subiva il furto di un veicolo poteva far annotare la perdita di possesso presentando al PRA la denuncia, e così facendo, a decorrere dalla data dell'annotazione, non era più soggetto al pagamento delle tasse

automobilistiche, nonostante non avesse esibito la cosiddetta «sentenza di chiusa denuncia».

Ed infatti, tale sentenza non può che rilevare esclusivamente ai fini assicurativi, essendo una certificazione amministrativa rilasciata dalla procura della Repubblica in cui si attesta che non sono stati individuati i responsabili del furto e che, di conseguenza, è stato emesso un decreto penale di archiviazione.

Pertanto, le disfunzioni cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti si potevano verificare soltanto per i contribuenti che non avessero provveduto a far annotare al PRA la perdita di possesso del veicolo e che, a fronte della richiesta di pagamento delle tasse automobilistiche, avessero ottenuto una sentenza del giudice civile di accertamento della perdita di possesso con effetto retroattivo.

Come è noto, il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, ha innovato la precedente disciplina in materia di tasse automobilistiche, stabilendo all'articolo 5, comma 31, che i veicoli sono soggetti alle tasse automobilistiche «per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri»; nel successivo comma 32 ha stabilito tra l'altro che «al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento risultano essere proprietari dal Pubblico registro automobilistico».

In proposito l'Avvocatura generale dello Stato ha affermato che la possibilità di considerare l'annotazione come una semplice presunzione relativa, superabile peraltro con documenti di data certa – possibilità evidenziata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 164 del 1993 –, esiste esclusivamente a «fini diversi da quelli fiscali, rilevanti solitamente nei rapporti ordinari».

Pertanto, ha rilevato l'Avvocatura, la presunzione in questione non può essere vinta da una sentenza che accerta la perdita di possesso in un momento anteriore alla sentenza stessa, perché quest'ultima non potrebbe conferire data certa al furto e, quindi, allo spossessamento del bene.

Conseguentemente gli uffici tributari si sono uniformati all'orientamento dell'Avvocatura generale dello Stato.

Tuttavia, al fine di evitare, per il futuro, il ripetersi dei problemi sollevati nell'interrogazione, la legge collegata alla finanziaria per l'anno 1998 (legge 27 dicembre 1997, n. 449) all'articolo 17, comma 18, reca rilevanti novità in materia di esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche. Tale disposizione normativa nel modificare l'articolo 94 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) ha disposto che «ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento della tassa di circolazione... derivante dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante l'inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa».

Con apposite circolari (n. 30/E del 27 gennaio 1498 e n. 122/E dell'11 maggio 1998), il Dipartimento delle entrate ha fornito sull'argomento le indicazioni e le direttive opportune, specificando, in particolare, che con tale disposizione si è stabilito che l'annotazione, costituendo una presunzione relativa circa la titolarità dei veicoli iscritti al PRA, è superabile dalla prova contraria a mezzo di documenti aventi «data certa» con effetti liberatori estensibili al rapporto tributario. A tale proposito, viene chiarito che per «idonea documentazione» dovranno, in generale, intendersi gli atti e i documenti di data certa attestanti il venir meno del presupposto giuridico per il pagamento della tassa.

In siffatta evenienza, ha specificato il predetto Dipartimento, l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche non fa venir meno l'obbligo dell'acquirente di un veicolo di richiedere al competente ufficio del PRA la trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati dal comma 1 dell'articolo 94 del codice della strada, la cui violazione è soggetta a sanzioni amministrative.

Infine, nella medesima circolare vengono indicati gli uffici (Automobile Club d'Italia, uffici del registro o gli uffici delle entrate, le direzioni regionali delle entrate) legittimati a ricevere la documentazione attestante la cessazione dei diritti, del possesso o della disponibilità inerenti a veicoli iscritti nei registri.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(2 ottobre 1998)

DI BENEDETTO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nel territorio del comune di Civita d'Antino (L'Aquila) frazione di Pero dei Santi, si stanno verificando da alcuni mesi a questa parte gravi anomalie nell'erogazione del servizio postale, dovuto alla gestione del locale ufficio postale, spesso chiuso per mancanza di personale;

che tale situazione consegue dalla mancata sostituzione dell'unico impiegato assegnato a tale ufficio durante i giorni di assenza di quest'ultimo, giustificati da incarico elettivo ricoperto in altro comune;

che Civita d'Antino è un comune montano a circa 900 metri d'altitudine e che la popolazione della frazione di Pero dei Santi è composta in buona parte da anziani ed è perciò facile comprendere come la discontinuità del servizio postale arrechi un notevole disagio alla popolazione, costretta a spostarsi in altre località per poter usufruire dell'ufficio postale;

che, in aggiunta, l'ufficio postale in questione è stato recentemente ristrutturato con una spesa di lire 30 milioni a carico del comune

di Civita d'Antino il quale ha quindi tutto l'interesse ad utilizzarlo nella sua piena funzionalità,

si chiede di conoscere quali misure organizzative il Ministro in indirizzo ritenga di adottare in merito alla situazione di disservizio registrata nella frazione di Pero dei Santi del comune di Civita d'Antino (L'Aquila).

(4-07280)

(30 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha significato che, allo scopo di migliorare lo *standard* qualitativo dei servizi resi e di ottenere, nel contempo, il recupero della produttività ed il contenimento dei costi, sono state adottate varie iniziative fra le quali una più razionale applicazione del personale sia nell'ambito delle sedi sia fra le varie aree geografiche del paese.

Nella stessa ottica si inquadra la decisione della società medesima di adottare sistemi operativi diversificati, in relazione al traffico postale registrato nelle varie località, in modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda-offerta arrivando, dove ritenuto necessario, all'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati, garantendo, comunque, la continuità dei servizi.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda la frazione di Pero dei Santi la chiusura a giorni alterni è stata adottata per periodi limitati – nel giugno del 1997 e nel mese di agosto 1998 – offrendo, comunque, alla clientela la possibilità di usufruire dell'agenzia postale sita nel comune di Civita d'Antino che è rimasta aperta tutti i giorni.

La medesima azienda ha comunicato, infine, che a seguito della riorganizzazione dei servizi, attualmente allo studio, potrà essere evitato, o ridotto ai minimo, il ricorso alla chiusura di cui si è detto.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(5 ottobre 1998)

FIGURELLI, PARDINI, DIANA Lorenzo, CALVI, SCIVOLETTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere se – al fine di garantire che nel tempo più breve possibile la procura della Repubblica di Messina venga pienamente restituita al proprio ruolo istituzionale colpito dalle gravi omissioni e connessioni rilevate dalla Commissione parlamentare antimafia e denunciate nella sua relazione alle Camere del 28 aprile 1998 – il Ministro non ritenga urgente porre il Consiglio superiore della magistratura nelle condizioni di procedere subito alla nomina del capo della procura della Repubblica di Messina e se, pertanto, non intenda dare il proprio indispensabile «concerto» sulla designazione del dottor Luigi Croce,

unanimemente fatta il 14 luglio scorso dalla Commissione incarichi direttivi del CSM.

(4-11934)

(17 luglio 1998)

RISPOSTA. – Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato il dottor Luigi Croce procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina.

Il dottor Croce, nei confronti del quale è stato concesso parere favorevole per l'anticipato possesso, dovrà assumere le relative funzioni nel periodo ricompreso tra il 25 settembre 1998 e il 5 ottobre 1998.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(12 ottobre 1998)

FORCIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nella Conferenza mondiale di Ottawa, tenutasi dal 2 al 4 dicembre 1997, è stata firmata la Convenzione sulla proibizione dell'uso, e dello stoccaggio, della produzione e del trasferimento di mine antipersona e per la loro distruzione;

che il nostro paese ha prodotto in materia, con una tempestività di cui ha ottenuto ampio riconoscimento internazionale, una legislazione nazionale tra le più avanzate del mondo;

che, a norma della Convenzione di Ottawa, l'entrata in vigore del Trattato avverrà soltanto dopo sei mesi dal deposito di quaranta ratifiche;

che appare del tutto ingiustificato per un Governo ed un Parlamento che hanno svolto un ruolo rilevante nel processo che ha portato all'approvazione del Trattato non essere tra i paesi che provvedono per primi alla ratifica;

che il Ministro degli affari esteri onorevole Dini, in occasione della citata conferenza ha manifestato il forte impegno del Governo italiano al fine di consentire una pronta ratifica del Trattato;

che il Governo non ha ancora provveduto, nonostante ripetute sollecitazioni parlamentari, alla presentazione del disegno di legge di ratifica del trattato,

si chiede di conoscere le ragioni del ritardo con cui si sta procedendo alla predisposizione del disegno di legge sulla ratifica della Convenzione di Ottawa ed i tempi di presentazione alle Camere.

(4-11271)

(9 giugno 1998)

RISPOSTA. – L'Italia ha fornito un qualificato contributo all'azione coordinata tra Governi e società civile – nota come il «processo di Ottawa» – mirante ad identificare una soluzione definitiva del problema posto dagli ordigni antipersona attraverso una convenzione internazionale che ne sancisse il bando completo mediante la rapida entrata in vigore della convenzione, la sua universalizzazione e l'intensificazione delle attività di sminamento.

La predisposizione del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Ottawa sulla proibizione dell'uso e dello stoccaggio, della produzione e del trasferimento di mine antipersona ha richiesto un approfondito concerto interministeriale al fine di assicurare la compatibilità degli obblighi previsti dalla Convenzione con quelli derivanti dal Trattato Nordatlantico.

Il Governo italiano ha prontamente avviato tale concerto interministeriale che si è protratto nei tempi indispensabili a provvedere al necessario adattamento dell'ordinamento interno ed all'armonizzazione – nel rispetto delle finalità contenute nella legislazione d'iniziativa parlamentare – degli impegni assunti con la Convenzione con quelli derivanti da preesistenti accordi internazionali.

Nella riunione del 15 giugno scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che è stato presentato, per l'esame in prima lettura, alla Camera dei deputati.

Dai dati acquisiti presso il Comitato internazionale della Croce rossa, al 18 giugno 1998, 19 paesi avevano già depositato il proprio strumento di ratifica e 10 paesi avevano completato il necessario procedimento costituzionale interno. È prevedibile che, nel corso dell'estate o subito dopo, sia raggiunto il numero di 40 ratifiche.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SERRI

(24 settembre 1998)

FUMAGALLI CARULLI, PIERONI, FIORILLO, MUNDI, ZILIO, GIARETTA, LO CURZIO, BEDIN, RESCAGLIO, OCCHIPINTI, PREDA, DE GUIDI, LORETO, MANCONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nei giorni 6-7 giugno 1998 nello Stato della Guinea, ed in particolare nella capitale Bissau, un gruppo di rivoltosi facenti capo al generale Ansumane Manè ha attaccato il palazzo governativo del presidente Joao Bernardo Vieira provocando la fuga di circa un quarto della popolazione guineana dalla capitale verso i villaggi limitrofi;

che le forze armate fedeli al presidente hanno reagito e in pochi giorni in Guinea tutto è stato bloccato dai combattimenti e dai bombardamenti;

che tra i migliaia di civili coinvolti nella guerra molti sono malati e feriti gravi e che da giorni le missioni italiane stanno dando rifugio a circa 400.000 profughi ridotti alla fame, tra cui 200.000 sfollati nella sola Bissau;

che la situazione diviene di ora in ora più drammatica e che i 110 missionari italiani, i volontari e le religiose che operano nella zona hanno rivolto un disperato appello ai governi europei e all'Unione europea chiedendo un efficace intervento per ristabilire al più presto la pace;

che esiste un serio pericolo per l'incolumità stessa dei nostri missionari;

che migliaia di persone versano in condizioni disperate dovute alla mancanza di cibo e di assistenza sanitaria; i pochissimi viveri arrivati dal Senegal sono inadeguati a fronteggiare la situazione e il rischio di epidemie, dovute ai grandi assembramenti di persone e di cadaveri ormai sparsi per il territorio, sta mettendo a repentaglio la vita di tantissimi rifugiati;

che i civili, ospiti delle nostre missioni ed, in particolare, della missione «Madonna di Fatima» che si è trasformata in un campo profughi, sono ridotti allo stremo delle forze,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno promuovere un'iniziativa per rispondere con efficienza e sollecitudine, soprattutto con aiuti umanitari, all'appello dei nostri religiosi e affinchè il nostro paese faccia pressione sulla Presidenza dell'Unione europea per la ricerca di una piattaforma negoziale che garantisca la pace alla Guinea Bissau.

(4-11602)

(25 giugno 1998)

RISPOSTA. – Fin dai primi giorni del conflitto l'Italia ha seguito con attenzione le vicende in corso in Guinea Bissau, dove truppe senegalesi e guineane sono intervenute a sostegno del presidente Vieira, il cui potere è contestato da una ribellione guidata dall'ex Capo di Stato maggiore dell'esercito.

L'Italia ha ripetutamente espresso preoccupazione per l'aggravarsi della situazione umanitaria, rilevando l'esigenza – sottolineata dal Comitato delle congregazioni religiose presenti nel paese ricevuto dallo scrivente nei giorni scorsi – che siano poste in essere misure per facilitare l'arrivo degli aiuti alle popolazioni e che siano favorite iniziative con le parti e le autorità senegalesi affinchè siano risparmiate le popolazioni nei combattimenti. A questo proposito, il rappresentate italiano presso le Nazioni Unite ha avuto contatti con il presidente di turno del Consiglio di sicurezza e con il segretario generale per favorire tali iniziative.

L'Unione europea ha lanciato un appello affinchè tutte le parti in Guinea Bissau rispettino il diritto umanitario internazionale, evitando sofferenze alle popolazioni civili, e cooperino affinchè aiuti di emergen-

za possano giungere alla popolazione locale ed ai rifugiati attraverso appositi corridoi.

Nei giorni scorsi è stato esaminato con il Presidente del Ghana, Jerry Rawlings, in visita in Italia, il ruolo che può svolgere nel contesto l'organizzazione sub-regionale dell'ECOWAS (Comunità dei paesi dell'Africa occidentale), anche in considerazione dell'utilità che si rinforzi il ruolo delle organizzazioni sub-regionali africane nella gestione dei conflitti locali.

Sulla base degli elementi in possesso della nostra ambasciata a Dakar prima dell'inizio della crisi, a Bissau si trovavano 55 connazionali, di cui 30 religiosi. L'assoluta maggioranza degli italiani non religiosi presenti nella capitale – epicentro degli scontri – è stata evacuata a bordo della nave cargo portoghese. I missionari italiani presenti in tutto il paese, 11 unità secondo le stime delle congregazioni religiose, hanno preferito restare. La maggior parte dei religiosi residenti a Bissau si è spostata nelle zone rurali intorno alla capitale, cercando di offrire aiuto all'ingente numero di profughi provenienti dalla capitale.

Questo Ministero, nella Direzione generale della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ha stanziato un contributo di 300 milioni da erogare al Comitato italiano della Croce rossa per la realizzazione di un programma di assistenza sanitaria ed alimentare alla popolazione civile della Guinea Bissau, ed in particolare ai feriti di guerra e agli sfollati. Tale programma, della durata prevista di 10 mesi, mira a fornire assistenza medico-chirurgica e nutrizionale ed alla fornitura di farmaci essenziali. È in fase di valutazione la possibilità di una ulteriore fornitura di farmaci.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SERRI

(24 settembre 1998)

GERMANÀ, LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nel comune di Taormina (Messina) è in avanzata fase di costruzione la realizzazione di due parcheggi pluripiano, capaci di contenere 1.500 auto e 70 bus e di due tunnel che permettono di accedere ai parcheggi senza attraversare tutto il centro storico, liberando quest'ultimo dal traffico veicolare;

che i lavori, sospesi il 23 dicembre 1992 per l'approvazione delle perizie di variante, sono stati ripresi il 15 marzo 1994 e dovevano essere conclusi entro il marzo 1995 (un primo tunnel e relativo parcheggio) ed entro il marzo 1996 (secondo parcheggio con relativo tunnel);

che il 5 aprile 1995, ad una interrogazione dello scrivente senatore Germanà circa il mancato finanziamento, l'allora Ministro per il bi-

lancio e la programmazione economica rispondeva che, pur essendo i finanziamenti già deliberati ed autorizzati dal CIPE, non poteva erogarli per mancanza di fondi in bilancio;

considerato:

che oggi, ad esattamente tre anni di distanza, è stato raggiunto solo l'obiettivo che era stato prefissato per il marzo 1995;

che si profila di nuovo l'eventualità di una sospensione dei lavori per la mancata erogazione dei residui 16 miliardi già deliberati;

che la mancanza dei fondi non permette di collegare il primo tunnel già pronto con la viabilità ordinaria, venendosi ad annullare lo stesso scopo della sua costruzione cioè quello di evitare il traffico nel centro storico;

che con l'andamento a singhiozzo dell'erogazione dei fondi il maggiore importo stanziato è servito a coprire il differenziale dovuto alla variazione dei prezzi e che sarebbe opportuno evitare, per una seconda volta, sperpero di denaro pubblico;

che, in questo particolare momento della congiuntura, per alleviare la disoccupazione, il Sud ha bisogno dell'impiego di tutte le risorse già assegnate,

gli interroganti chiedono di conoscere quali siano gli ostacoli ad una rapida decisione di finanziamento allo scopo di evitare che il cantiere venga sospeso e se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente per sollecitare la rimozione delle cause che hanno impedito l'erogazione dei finanziamenti spettanti.

(4-10489)

(7 aprile 1998)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il finanziamento per la realizzazione, presso il comune di Taormina, dei lavori di collegamento sotterraneo tra i versanti nord-sud del centro storico della città e dei relativi parcheggi sotterranei.

Al riguardo, si fa presente che il progetto in questione (n. 291/86) fruisce di un finanziamento FIO di lire 104.532.000.000, in conto del quale la Cassa depositi e prestiti ha disposto, a favore della regione Sicilia, erogazioni per complessive lire 87.616.675.095.

Si precisa che l'ulteriore importo di lire 16.915.324.905 verrà accreditato dopo la presentazione di formale istanza di somministrazione, con gli allegati documenti giustificativi di spesa debitamente vidimati, da parte della regione Sicilia.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(7 ottobre 1998)

GERMANÀ. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in provincia di Messina, in particolare nelle zone dell'entroterra, la copertura di telefonia mobile delle reti GSM e TACS risultano insufficienti rispetto alle richieste della clientela;

che nell'entroterra di Taormina e segnatamente nel comune di Gaggi la copertura è praticamente inesistente;

che le amministrazioni comunali hanno compiuto notevoli sforzi per dotarsi di infrastrutture ed attrattive allo scopo di aumentare il flusso turistico;

considerato:

che il turismo, per essere una delle risorse economiche della provincia, deve essere sostenuto e potenziato;

che il servizio di telefonia mobile oggi risulta essenziale e non più voluttuario per persone che viaggiano e la sua carenza contribuisce a dirottare verso altri itinerari potenziali clienti;

che la mancanza di detto servizio costituisce una penalizzazione per i residenti per quanto attiene alle loro relazioni commerciali e per lo sviluppo delle attività economiche,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prendere urgenti provvedimenti al fine di assicurare, in tempi brevi all'entroterra di Taormina idonea copertura di telefonia mobile.

(4-10970)

(14 maggio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i risultati ottenuti in ambito nazionale nel settore della telefonia mobile dalle società TIM e OPI possono essere considerati soddisfacenti atteso che la percentuale di copertura prescritta dalle vigenti convenzioni – 70 per cento del territorio entro aprile 2000 – è stata ampiamente superata da entrambe.

D'altra parte è noto che, essendo il servizio radiomobile basato sulla trasmissione di segnali radio, la conformazione orografica del territorio influenza in maniera marcata la propagazione radioelettrica, per cui risulta complesso garantire una buona ricezione del segnale in tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle zone montuose dove è più facile il verificarsi di zone d'ombra.

Occorre considerare, altresì, che nell'ottemperare ai suddetti obblighi convenzionali, ai fini della copertura del territorio, le ripetute società TIM e OPI danno priorità alle aree più densamente popolate con alto traffico potenziale, perchè in tal modo si serve allo stesso tempo una maggior percentuale di popolazione e si incentiva al massimo la politica degli investimenti, obiettivo primario di ogni società per azioni.

Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne in particolare la zona segnalata, la concessionaria Omnitel Pronto Italia (OPI) ha fatto presente che le rilevazioni effettuate in ambito locale ed in ambiente

esterno a mezzo di terminali palmari nei comuni di Taormina, Giardini Naxos, Pizzo Melia (località Mandaci) e Forza d'Agrò hanno evidenziato che sono coperte da segnale; per il comune di Gaggi attualmente non è previsto alcun sito dedicato alla copertura della zona.

Verranno, comunque, installate nei prossimi mesi delle stazioni radiobase nelle zone di Monte Petraro, Roccalumera e Capo d'Alì volte a potenziare la copertura nell'area d'interesse.

Inoltre la concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) ha comunicato che per quanto concerne la copertura del comune di Gaggi (Messina) ha inserito nel piano lavori per il 1998 la realizzazione della stazione radiobase GSM di Grotta Camastra che garantirà la copertura di Gaggi,

Francavilla di Sicilia, Motta Camastra e Gola d'Alcantara.

Non sono, invece, previsti al momento interventi per la rete radiomobile TACS.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(5 ottobre 1998)

LAURO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il comune di Qualiano (Napoli) conta una popolazione di circa quarantamila abitanti;

che in un'area così densamente popolata esiste un solo ufficio postale, che deve soddisfare le esigenze dell'utenza, non solo del territorio comunale, ma anche di porzioni territoriali di altri comuni limitrofi;

che questa circostanza è ulteriormente aggravata dall'esiguo organico, conseguente a pensionamenti e trasferimenti del personale, non rimpiazzato;

che, nonostante la grande abnegazione del ridotto organico, non si riesce a soddisfare la crescente mole di lavoro che ordinariamente gli addetti devono fronteggiare;

che questa situazione costringe gli utenti a sostenere lunghissime ed estenuanti attese in ore di fila;

che tale circostanza espone maggiormente le persone anziane al rischio di rapine, in special modo nei giorni previsti per il pagamento delle pensioni;

che l'Associazione nazionale «Il Cittadino non suddito» nella persona del suo presidente nazionale, Gaetano Castellano, venuta a conoscenza della vicenda ne ha reso edotto l'interrogante,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinchè tale annosa questione possa

trovare la soluzione più rapida, considerando i gravissimi disagi che l'utenza deve sopportare.

(4-11880)

(15 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo la società Poste italiane spa ha riferito che il bacino di utenza del comune di Qualiano è servito da due agenzie postali, quella di Villaricca e quella di Qualiano; presso quest'ultima agenzia il personale attualmente applicato – una unità quadro di primo livello e 25 unità appartenenti all'area operativa di cui 14 addetti alla sportelleria, 9 al recapito e 2 coadiutori – risulta sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio.

Alcune difficoltà operative, ha soggiunto la società, si sono effettivamente verificate presso la predetta agenzia a causa, soprattutto, delle numerose assenze per malattia effettuate dal personale: la nuova e più elastica organizzazione attuata dalla società ha tuttavia consentito il graduale recupero della qualità dei servizi

Quanto al problema concernente la sicurezza delle persone anziane nei giorni di pagamento delle pensioni, la società ha rappresentato di aver elaborato, di concerto con l'INPS, il nuovo servizio «pensionati ed accreditati» che consente l'accreditamento della pensione sul libretto di risparmio postale o sul conto corrente postale a condizioni particolarmente vantaggiose.

L'introduzione di tale nuovo servizio, che ha riscosso un buon successo presso la clientela, ha anche consentito di ridurre le attese cui sono sottoposti i clienti durante i giorni in cui al pagamento delle pensioni si aggiungono i pagamenti delle principali utenze.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(5 ottobre 1998)

LOIERO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nella città di Lamezia Terme e nel suo comprensorio attualmente la Guardia di finanza è presente con una tenenza che conta circa 35 uomini;

che l'attuale reparto opera nel vasto territorio lametino con gravi difficoltà e risulta insufficiente per contrastare i fenomeni di illegalità che appaiono in preoccupante crescita nella zona;

che le esigenze di controllo del territorio richiedono una presenza più incisiva della Guardia di finanza che potrebbe realizzarsi elevando a compagnia l'attuale tenenza e potenziando la compagnia dei Baschi verdi che oggi conta circa 60 uomini mentre in passato arrivava a 150;

che per tale potenziamento non vi sarebbero problemi logistici e strutturali, essendo la Guardia di finanza dotata a Lamezia di nuovi lo-

cali adeguati ai livelli di funzionalità operativa necessaria per l'istituzione di una compagnia,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e ritenga opportuno elevare l'attuale tenenza di Lamezia Terme a compagnia e allo stesso tempo potenziare significativamente la compagnia dei Baschi verdi fino a riportarla ad un numero di circa 150 elementi;

quali altri atti e iniziative intenda adottare o intraprendere per far fronte alle esigenze di difesa e controllo del territorio in considerazione dei frequenti episodi di illegalità e del conseguente allarme sociale che provoca l'attuale tendenza a ridurre la presenza del Corpo della Guardia di finanza in un territorio molto vasto e difficilmente controllabile come quello di Lamezia Terme.

(4-12212)

(15 settembre 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro delle finanze intenda adottare per potenziare l'organico della Guardia di finanza nella città di Lamezia Terme. elevando l'attuale tenenza a compagnia, allo scopo di contrastare gli episodi di illegalità che appaiono in preoccupante crescita in tutto il territorio lametino.

In merito alla problematica sopra evidenziata il comando generale della Guardia di finanza ha rappresentato, in via preliminare, che nella provincia di Catanzaro opera un comando di gruppo con alle dipendenze tre compagnie, una tenenza ed una brigata, per complessive dotazioni organiche pari a 9 ufficiali, 132 sottufficiali e 176 appuntati-finanzieri. Nella stessa area agisce anche il Gruppo investigativo sulla criminalità organizzata di Catanzaro.

Ciò posto, il predetto comando generale ha precisato che, nel quadro di una riforma diretta a contrastare le attività illecite di contrabbando a livello nazionale, è stata disposta (circolare n. 473792/310 del 31 dicembre 1996) la soppressione del gruppo di Lamezia Terme, limitatamente alla componente burocratico-amministrativa.

Pertanto, a seguito di un apposito intervento di riorganizzazione nel territorio lametino, si è provveduto alla elevazione a rango di compagnia della tenenza di Lamezia Terme ed al conseguente potenziamento organico del reparto, con dotazioni complessive pari a 2 ufficiali, 37 sottufficiali e 29 appuntati-finanzieri.

Inoltre, il comando generale della Guardia di finanza ha fatto presente che si è nel contempo provveduto alla razionalizzazione del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, cui concorre la componente operativa antiterrorismo-prontoimpiego (AT-PI «Baschi verdi») dell'attuale seconda compagnia di Lamezia Terme.

Per quanto attiene, in particolare, alla componente «Baschi verdi», è stato precisato che le minori risorse dislocate alla sede di Lamezia

Terme (da 150 a 60 unità) sono correlate a proiezioni territoriali, ora limitate alla sola provincia di Catanzaro rispetto ad una precedente area di intervento regionale. Tale riassetto, non condizionato da problematiche logistiche, ha comportato un potenziamento delle speciali unità su base regionale, nel cui ambito operano attualmente oltre 200 «Baschi verdi».

Il medesimo comando generale ha rilevato, infine, che il dispositivo approntato dal Corpo nella provincia di Catanzaro costituisce il massimo sforzo organizzativo in atto possibile, tenuto conto degli impegni operativi su tutto il territorio nazionale e delle limitate risorse disponibili.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(2 ottobre 1998)

MACERATINI, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per conoscere, in relazione alle recenti inchieste giornalistiche – in particolare quella del settimanale «Il borghese» – che denunciano il dilagare di «servizi a carattere erotico, pornografico o osceno» sulle linee audiotex, concesse ad operatori privati con «autorizzazione ministeriale»:

quali motivi impediscano una puntuale applicazione della legge n. 650 del 23 dicembre 1996 che vieta quel tipo di servizi, anche sulle numerazioni internazionali;

perchè non sia stato ancora adottato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il regolamento di attuazione della legge stessa che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, avrebbe dovuto sostituire il regime provvisorio di «autorizzazione ministeriale», dimostratosi del tutto inadeguato e comunque non ammesso dalle direttive CEE, recepite nella legislazione italiana;

in base a quali criteri il Ministro abbia fin qui concesso o negato le «autorizzazioni» e quali controlli vengano effettuati sul regolare svolgimento dei servizi «autorizzati»;

per quale ragione venga consentita la pubblicità, fin troppo esplicita, dei servizi vietati per legge da parte di quotidiani, periodici e stazioni radiotelevisive;

se risponda a verità il fatto che numerose domande di «autorizzazione», presentate da imprenditori nel corso dell'ultimo anno, siano rimaste senza risposta, positiva o negativa, motivata, mentre venivano attivati i più svariati servizi erotici, ingenerando così fra gli operatori economici la sensazione di trovarsi in un regime di totale arbitrio non compatibile, certamente, con i programmi di armonizzazione europea.

(4-05495)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che il decreto interministeriale Poste-Tesoro del 28 febbraio 1997 prevede, tra l'altro, la possibilità per l'abbonato di chiedere la disabilitazione, gratuita e permanente, «alle chiamate uscenti delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali» nonchè a quelle che necessitano dei prefissi 144, 166 e 1652.

L'utente può invece optare per l'autodisabilitazione che consente di ottenere l'attivazione del servizio mediante l'uso di un codice segreto; in tal caso è tenuto a corrispondere un contributo d'attivazione di lire 22000 oltre ad un canone mensile di lire 3500.

Si ritiene, comunque, opportuno far presente che il nuovo regolamento, previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sancisce la possibilità per tutti gli utenti attestati a centrali numeriche di autoabilitarsi e autodisabilitarsi ai servizi audiotex mediante l'uso di un numero segreto personalizzato.

Tale provvedimento non è stato ancora emanato in quanto, in sede di registrazione, la Corte dei conti ha formulato alcuni rilievi che sono, attualmente, all'esame dei competenti organi di questo Ministero.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(5 ottobre 1998)

MARTELLI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il decreto ministeriale 3 giugno 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1997, ha – tra l'altro – destinato alcune bande di frequenza al sistema radiomobile pubblico analogico TACS, gestito dalla società concessionaria Telecom Italia Mobile;

che si tratta di frequenze utilizzate, anche se in via provvisoria, dalle emittenti radiofoniche private;

che in attuazione del decreto, diverse radio, anche in Sardegna, si sono ricollocate (sempre in via provvisoria) sulle bande alternative indicate dall'Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni;

che un nuovo decreto del Ministero, del 20 marzo 1997, ha previsto un ulteriore riadeguamento dei radiocollegamenti, togliendo a numerose emittenti la possibilità di utilizzare le frequenze concesse (sia pur provvisoriamente) in alternativa all'obbligo di collocarsi nelle bande da 17.3 a 17.7 Ghz e da 21.2 a 23 Ghz, che dovrebbero essere quelle definitive;

che il rispetto dell'indicazione ministeriale significherebbe, soprattutto in Sardegna, la cessazione dell'attività di molte radio che, per altro, hanno provveduto, con ulteriori investimenti nei mesi scorsi, a ricollocarsi nelle bande provvisorie indicate dal Ministero;

che l'utilizzo delle bande da 17.3 a 17.7 Ghz ed a 21.2 a 23 Ghz richiede l'impiego di impianti molto costosi (tra i 40 ed i 45 milioni) con l'aggravante della pratica impossibilità di reperirli sul mercato e

che la ditta produttrice chiede almeno sei mesi di tempo per la consegna;

che ulteriori difficoltà per le emittenti isolane derivano dalla manutenzione delle apparecchiature, dovendo fare ricorso a tecnici provenienti dalla penisola con evidente aggravio dei costi;

che dinanzi all'ultima decisione ministeriale, estremamente penalizzante per il sistema radiofonico privato della Sardegna, il Corerat ha sollecitato un immediato intervento dell'Ispettorato territoriale alla ricerca di una soluzione;

che è stata accolta con interesse e favore l'iniziativa del coordinatore ingegner Giovanni Debilio, il quale ha proposto in sede ministeriale una «sanatoria provvisoria» in modo da consentire alle emittenti, con apposito coordinamento delle bande di frequenza sotto i 3 Ghz, di proseguire nelle trasmissioni in attesa che si creino le condizioni, anche di disponibilità delle apparecchiature, perchè tutte le emittenti radio si collochino sui 17.3/17.7 Ghz,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

in caso affermativo, se intenda accogliere la «sanatoria provvisoria» in attesa che, con l'approvazione del disegno di legge n. 1138 («Disciplina del sistema delle comunicazioni»), l'emittenza radiofonica privata sia messa nelle condizioni di uscire dall'attuale stato di precarietà.

(4-12417)

(23 settembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che i decreti di modifica del piano nazionale di ripartizione delle frequenze 3 giugno 1997 e 20 marzo 1998 sono stati emanati per consentire la disponibilità di ulteriori risorse spettrali per il sistema mobile pubblico personale di tipo numerico (GSM) e per riallocare lo spettro destinato a quello di tipo analogico (TACS), che operano nella banda dei 900 MHz.

Ciò ha comportato la cessione da parte del Ministero della difesa di alcune porzioni di spettro, per la quale è stata anche prevista una forma di risarcimento degli oneri sostenuti dal citato Ministero. In tali porzioni di spettro operavano anche, in difformità a quanto previsto dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, anche se facultate dall'articolo 32 della legge n. 223 del 1990, collegamenti di emittenti private prevalentemente radiofoniche, la cui presenza era incompatibile, da un punto di vista tecnico, con i sistemi cellulari del servizio mobile pubblico.

La disposizione di trasferire questi collegamenti in bande di frequenze più elevate risponde in primo luogo alla primaria esigenza di un'ottimale utilizzazione della risorsa spettrale, in quanto nella maggior parte dei casi si tratta di realizzare tratte di collegamento di pochi chilometri (collegamento tra studio di produzione e trasmettitore di diffusio-

ne), per le quali tali bande di frequenze rappresentano dal punto di vista tecnico la migliore soluzione.

Tuttavia nel riassetto delle bande di frequenze tra 1 e 3 GHz, resosi necessario per consentire l'introduzione del sistema mobile pubblico personale di tipo numerico (DCS 1800), riassetto effettuato con decreto ministeriale 26 marzo 1998, è stata identificata una banda nell'interno dei 2,4 GHz (2468-2483,5 MHz), che potrebbe essere destinata anche al soddisfacimento di esigenze in materia di collegamenti unidirezionali per emittenti radiofoniche private.

Tale risorsa, da riservare ai collegamenti di lunghezza compatibile con le caratteristiche di propagazione di questa banda, potrà soddisfare un numero considerevole di esigenze a condizione che l'impiego avvenga nel rispetto delle condizioni tecniche necessarie per un corretto uso dello spettro (impiego di apparati con caratteristiche tecniche adeguate e di antenne direttive di caratteristiche simili a quelle usate nei collegamenti fissi ad uso privato, che utilizzano frequenze in bande adiacenti).

Per quanto concerne, infine, la richiesta di «sanatoria provvisoria» si significa che la competente Direzione generale di questo Ministero ha consentito – con comunicazione del 1º aprile 1998 indirizzata all'Ispettorato territoriale della Sardegna – una deroga alle disposizioni impartite nel caso di sussistenza della disponibilità delle frequenze richieste nel territorio di propria competenza, rammentando tuttavia che l'utilizzo delle frequenze nelle gamme 17 e 21 GHz è definitiva e, pertanto, una collocazione in tali bande eviterà alle emittenti interessate continue ricollocazioni.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(5 ottobre 1998)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella notte tra il 17 e il 18 aprile 1998 lo studio dell'avvocato Marco Franco a Roma è stato fatto oggetto di una azione criminale volta alla sottrazione – e comunque alla visione illecita – di documenti, nonchè al furto del computer portatile del legale;

che l'avvocato Marco Franco fa parte del collegio difensivo dell'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato avvocato Lorenzo Necci, occupandosi particolarmente del filone dell'indagine perugina;

che troppo spesso gli avvocati risultano vittime di azioni direttamente o indirettamente intimidatorie, frutto del clamore gratuito che viene dato a vicende giudiziarie delicate;

che la violazione costante delle norme relative alla segretezza delle indagini, i falsi *scoop,* le pseudo-rivelazioni, la complessiva leggerezza con la quale i *media* affrontano casi giudiziari complessi espongo-

no per primi gli avvocati a rischi che minano lo stesso diritto costituzionale alla difesa,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente ed indifferibile un intervento volto da un lato a stigmatizzare episodi inquietanti come questo e dall'altro a richiamare tutti al più scrupoloso rispetto del principio della segretezza delle indagini, anche attraverso l'adozione di comportamenti ispirati al più assoluto riserbo.

(4-10655)

(23 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla problematica circa la riservatezza delle indagini, su cui verte l'interrogazione in oggetto, si rappresenta che sono state presentate proposte di legge che mirano a modificare le norme processuali che disciplinano il segreto degli atti di indagine.

Nella disciplina vigente l'articolo 329 del codice di procedura penale prevede l'obbligo del segreto per tutti gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne abbia avuto conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

La proposta di legge atto Camera n. 3461 Pisanu ed altri propone la modifica del primo comma dell'articolo 329 del codice di procedura penale, nel senso di estendere il segreto istruttorio fino alla chiusura delle indagini preliminari, ciò al fine di evitare gravissime lesioni alla reputazione dei soggetti coinvolti nelle indagini stesse.

Nello stesso senso si muove la proposta di legge Pisapia (modifiche al codice di procedura penale per i reati di competenza del giudice unico di primo grado) prevedendo nell'articolo 2, analogamente, l'estensione del segreto istruttorio fino alla chiusura delle indagini preliminari.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(8 ottobre 1998)

MONTICONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Per conoscere:

le ragioni per le quali a circa diciotto mesi dall'approvazione della legge 30 maggio 1995, n. 203, non si sia ancora provveduto ad approvare il regolamento sulla trasmissione televisiva di opere a soggetto e di film per la televisione, in attuazione dell'articolo 3, comma 6, della legge sopra citata;

se e quando siano stati richiesti e formulati i prescritti pareri del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e del Consiglio di Stato;

quando si preveda che il testo del regolamento sarà sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per il parere.

(4-02921)

(14 novembre 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto indicata si forniscono i seguenti elementi informativi.

In attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 97 del 1995 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995 è stato predisposto uno schema di regolamento in materia di trasmissione televisiva di opere a soggetto e di film prodotti per la televisione.

Su tale schema di regolamento il Consiglio di Stato – sezione consultiva per gli atti normativi in data 13 luglio 1998 ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni di carattere formale e sostanziale.

Trattandosi di osservazioni che investono anche la competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale peraltro aveva già espresso il proprio parere con nota del 15 giugno 1998, si è ritenuto di investire nuovamente la suddetta autorità alla quale è stata inviata una nuova richiesta di parere in data 31 luglio 1998, limitata ovviamente al solo aspetto sollevato dal Consiglio di Stato.

Non appena l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si sarà pronunciata in merito, lo schema di regolamento in questione sarà inviato al parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(8 ottobre 1998)

MURINEDDU. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Valutato:

che in data 9 ottobre 1997 l'architetto Roberto Luciani, dipendente del Ministero per i beni culturali ed ambientali nei ruoli della sovrintendenza per i beni ambientali artistici e storici di Sassari con la qualifica di architetto direttore, è stato nominato dal Ministero dei lavori pubblici componente dell'ufficio del programma per Roma Capitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

che in data 18 dicembre 1996 il Luciani ha inoltrato richiesta di trasferimento al soprintendente di Sassari e Nuoro ricevendone risposta favorevole;

che l'allora direttore generale per gli affari generali, amministrativi e del personale del Ministero per i beni culturali ed ambientali, dottor Salvatore Italia, si è opposto al trasferimento, sostenendo che tale richiesta non poteva essere accolta in considerazione della carenza di ar-

chitetti presso la Sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari, sede di organica assegnazione dell'interessato;

che contro tale decisione l'architetto Luciani ha presentato ricorso al TAR del Lazio, il quale si è espresso, in data 29 gennaio 1998 favorevolmente al trasferimento di quest'ultimo;

che, insoddisfatto della sentenza del TAR, il Ministero per i beni culturali ha impegnato l'Avvocatura generale dello Stato per un ricorso al Consiglio di Stato;

che il 3 aprile del 1998 l'Avvocatura ha inviato alla Presidenza del Consiglio, alla soprintendenza di Sassari e al Ministero per i beni culturali, direzione generale AA.GG.AA e personale, una nota nella quale afferma che «appare quanto mai inopportuna una definizione in sede giudiziale del conflitto», intendendo non legittimo un appello al Consiglio di Stato;

che con ordinanza datata 18 giugno 1998 il TAR del Lazio ha ordinato al Ministero per i beni culturali ed ambientali di adottare i provvedimenti necessari per consentire il comando dell'architetto Luciani presso la Presidenza del Consiglio, Ufficio programma Roma Capitale e grandi eventi entro 10 giorni dalla comunicazione e nominando, in caso di in ottemperanza, il dottor Giuseppe Proietti, direttore generale del Ministero per i beni culturali e ambientali perchè nel successivo termine di 10 giorni venissero adottati i necessari provvedimenti;

che in data 6 luglio 1998 l'architetto Luciani ha preso ufficialmente servizio nell'Ufficio Roma Capitale e grandi eventi;

che all'interrogazione dello scrivente 4-10741 del 30 aprile 1998 diretta al Ministro per i beni culturali e ambientali intesa a conoscere le ragioni ostative al trasferimento dell'architetto Luciani a tutt'oggi non si è data ancora risposta per cui si deve presumere che il Ministro o il sottosegretario Bordon – il quale figura nella vicenda come il più solerte sostenitore del divieto – intendano l'esercizio della carica una forma assoluta di comando, o una occasione per occultare tramite inconcepibili espedienti burocratici gravi azioni discriminatorie;

accertato:

che il sottosegretario Bordon, con una insistenza degna di miglior causa, continua ad adoperarsi attivamente, nonostante la sentenza del TAR del Lazio e la palese violazione dei diritti di un funzionario integerrimo, nell'ostacolare l'impegno professionale dell'architetto Luciani nella sua funzione attuale intervenendo presso il Ministero dei lavori pubblici con la richiesta di revoca del decreto di nomina di trasferimento;

che tale accanimento ostile e persecutorio appare assolutamente ingiustificato tanto da far supporre un interesse a favorire altra persona più gradita al sottosegretario Bordon e da legittimare l'architetto Luciani ad intraprendere un'azione penale contro gli esponenti di Governo che dovessero insistere nell'azione di cui sopra,

si chiede di sapere quale risposta intenda dare il Ministro in indirizzo alle sollecitazioni di revoca del decreto di nomina avanzate dal sottosegretario Bordon e se non ritenga più giusto ed opportuno che le apprezzate qualità professionali dell'architetto Luciani debbano essere più saggiamente utilizzate sottraendole a qualsiasi forma di arbitrio.

(4-12045)

(28 luglio 1998)

RISPOSTA. – È noto che l'Ufficio per Roma Capitale, non disponendo di un proprio organico, si avvale di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

La nomina dell'architetto Roberto Luciani (dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali ed inserito nei ruoli della soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici di Sassari e Nuoro) a componente dell'Ufficio del programma per Roma Capitale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è frutto della favorevole valutazione della competenza e delle attitudini professionali del Luciani.

Le vicende di giurisdizione amministrativa che vedono l'architetto Luciani opposto all'amministrazione di appartenenza, in relazione al trasferimento di recente perfezionato e conseguentemente alla nomina dello stesso a componente dell'Ufficio del programma per Roma Capitale, non coinvolgono sotto il profilo formale il Dipartimento per le aree urbane, dal quale l'Ufficio per Roma Capitale dipende e del quale il Ministro dei lavori pubblici è delegato.

Tali vicende giurisdizionali concernono la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, in relazione alle esigenze di servizio dell'ufficio di appartenenza dello stesso funzionario che ha espresso il suo diniego alla richiesta di comando. Il diniego è stato successivamente impugnato ed il TAR ha sospeso il diniego dell'amministrazione.

La medesima Direzione, pur ottemperando al giudicato con l'adozione del provvedimento di comando in questione, ha di recente rappresentato con nota 21 luglio 1998, n. 18185, le proprie esigenze di servizio connesse al funzionamento della soprintendenza di Sassari, chiedendo la revoca del provvedimento di designazione dell'architetto Luciani nell'Ufficio del programma per Roma Capitale.

La direzione predetta ha posto in evidenza le estreme difficoltà di funzionamento della soprintendenza di Sassari (nell'ambito della quale l'architetto Luciani all'atto della richiesta di comando era l'unico architetto in servizio), della quale non si è potuto potenziare l'organico per il perdurante blocco delle assunzioni.

Secondo quanto posto in rilievo a questo Ministero, la soprintendenza è gravata dall'obbligo di tutela di un patrimonio paesistico di notevoli dimensioni e la carenza degli architetti assume negativi riflessi per l'attuazione dei compiti di istituto connessi ai lavori di restauro, alle

attività ispettive su territorio e alle verifiche di legittimità delle autorizzazioni paesistiche.

L'architetto Luciani è stato incaricato della direzione dei lavori di circa 60 interventi di restauro.

In proposito, tali esigenze saranno attentamente valutate e le determinazioni in merito si ispireranno unicamente alla valutazione dell'interesse pubblico.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(30 settembre 1998)

PERUZZOTTI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il signor Bruno Broggini, nato a Varese il 24 luglio 1915 e residente ad Albizzate, ha presentato domanda al Ministero del tesoro – Direzione generale per le pensioni di guerra –, in data 5 dicembre 1981, al fine di ottenere le relative spettanze (assegno vitalizio);

che in data 14 maggio 1985, per suffragare la documentazione trasmessa dal «Comité International de Gèneve», l'interessato faceva pervenire al Ministero competente copia autenticata della lettera spedita dal «Service Internationale de Recherches», recante le testuali parole: «elenco dei nostri connazionali provenienti dai campi di internamento tedeschi e attualmente raccolti in diversi campi di internamento in Svizzera (19 luglio 1945), attualmente in attesa di rimpatrio»;

che il signor Bruno Broggini risultava anche in un elenco di italiano provenienti dai campi di concentramento allestiti in Germania (5 settembre 1945), dove era stato ingaggiato d'autorità per servizio di lavoro, immediatamente dopo la scarcerazione in data 4 luglio 1944 dalla casa circondariale di Varese;

considerato:

che il distretto militare di Como, in data 5 luglio 1976, conferiva al signor Bruno Broggini la croce al merito di guerra per essersi distinto durante la lotta partigiana, nonchè per premiarlo dei sacrifici sostenuti nell'adempimento dei propri doveri di soldato durante la guerra;

che l'ex senatore Giuseppe Leoni riteneva opportuno intervenire, chiedendo al Ministero competente, con lettera datata 9 febbraio 1994,di esprimere un parere, che non poteva che essere favorevole, circa l'accoglimento della richiesta in parola;

che, a tutt'oggi, il signor Bruno Broggini è «in attesa di giudizio» da parte del Ministero competente,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Ministero del tesoro abbia eluso di osservare quanto prescritto dalla legge n. 241 del 1990 che impone alle singole amministrazioni il termine per la conclusione di un procedimento;

se il Ministero del tesoro abbia provveduto ad emanare il relativo regolamento, nonchè l'indicazione dei funzionari addetti all'istruzione e alla definizione delle pratiche in corso;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la mancanza di risposta alla richiesta del signor Broggini possa dal luogo alla messa in mora dell'amministrazione del Tesoro, secondo le vigenti leggi.

(4-09615)

(12 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto intesa a sollecitare la definizione della pratica relativa al signor Bruno Broggini, nato a Varese il 24 luglio 1915.

Al riguardo si cominica che la competente commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, con deliberazione n. 33155 espressa nella seduta dell'11 aprile 1986, ha respinto la domanda prodotta il 3 dicembre 1981 dal signor Bruno Broggini, intesa ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 1 della legge n. 791 del 1980, in quanto l'interessato non risulta sia stato deportato in un campo di sterminio nazista K.Z. nè ristretto nella risiera di San Sabba di Trieste.

Detto provvedimento è stato notificato all'interessato tramite il comune di Albizzate in data 9 luglio 1986.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica
PENNACCHI

(7 ottobre 1998)

PERUZZOTTI, SERENA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in questi ultimi mesi dell'anno 1997 gli organi periferici del Ministero delle comunicazioni hanno iniziato una vera e propria azione intimidatoria e persecutoria nei confronti della emittenza radiotelevisiva locale giustificandola con la esigenza di verifica e controllo degli impianti di ripetizione e trasmissione dei programmi radiotelevisivi, elevando multe per infrazioni di nessun rilievo o, addirittura, inesistenti come nel caso di multe per la inattività di impianti sfrattati o non più funzionanti per finita locazione;

ricordato che a causa della mancata approvazione ed esecuzione del piano nazionale di assegnazione e ripartizione delle frequenze, dovuta all'assurdo comportamento dell'ex Ministero delle poste e delle tele-

comunicazioni che per più di sette anni ha ignorato le esigenze della emittenza radiotelevisiva locale di avere una normalizzazione dell'alta frequenza in maniera da poter competere con l'emittenza nazionale in fatto di ricevibilità dei propri programmi senza disturbi, le emittenti locali sono state fortemente penalizzate da tali atteggiamenti omissivi;

considerato che il recente comportamento del Ministero delle comunicazioni aggrava enormemente la già precaria situazione in cui versano numerosissime emittenti locali,

gli interroganti chiedono di sapere:

perchè gli organi periferici del Ministero delle comunicazioni su precise istruzioni ricevute dal Ministero stesso si accaniscano nei confronti delle emittenti locali ed in particolare di quelle comunitarie e delle piccole e medie emittenti commerciali;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministero delle comunicazioni, in questa fase di passaggio delle competenze in materia radiotelevisiva all'Autorità preposta, per evitare che l'emittenza radiotelevisiva locale possa, anche e soprattutto dopo la legge n. 249 del 1997, trovare ulteriore nocumento in comportamenti degli organi periferici del Ministero medesimo che sembrano essere adottati per raggiungere l'obiettivo di sfoltire il numero delle emittenti locali a vantaggio di quelle nazionali e di quelle più grandi a livello periferico interregionale, in un momento in cui, al contrario, proprio per quanto disposto dalla legge citata, si è giunti da parte del Parlamento a una riconsiderazione dell'importante ruolo della vera emittenza locale per le comunità locali.

(4-09107)

(14 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che questo Ministero, attraverso gli ispettorati territorialmente competenti, effettua i necessari controlli nei confronti delle emittenti radiotelevisive riferendone poi gli esiti al Garante per la radiodiffusione e l'editoria nella cui competenza rientrava, prima della istituzione dell'Autorità per le garanzie delle telecomunicazioni attuata con la legge 31 luglio 1997, n. 249, l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223.

Nel corso del 1997 i predetti ispettorati hanno eseguito controlli nei confronti dei seguenti soggetti:

223 titolari di emittenti radiotelevisive;
400 titolari di ponti radio ad uso privato;
26 titolari di collegamenti via cavo;
250 radioamatori;
250 titolari di *citizen band* (debole potenza);
48 titolari di servizi liberalizzati.

Dalle indagini effettuati non sono emerse infrazioni alle disposizioni vigenti tali da comportare la comminazione di sanzioni e, pertanto, è

da escludere che vi sia stato un qualunque comportamento persecutorio nei confronti dell'emittenza

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(5 ottobre 1998)

PETTINATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che da qualche tempo, sulla stampa non solo specializzata ed all'interno stesso dell'ambito istituzionale competente, si è aperto un intenso dibattito sulla cosiddetta questione arbitrale, dietro la cui facciata – come ha scritto il giornalista Ruggiero Palombo su «La Gazzetta dello Sport» del 14 febbraio 1998 – «si agitano interessi, poltrone, frequentazioni mentre il livello di imbarbarimento dell'insieme è tale da sperare che di tutti i bei nomi arbitrali e relativi dintorni attualmente in circolazione si faccia un giorno, possibilmente non lontano, a meno»;

che se, con riferimento alle serie A e B, le discussioni, a partire da reti e rigori concessi o negati, si limitano ad investire il problema della cosiddetta sudditanza psicologica degli arbitri verso i grandi club, nelle serie C1 e C2 – per le quali il giornalista afferma esplicitamente che ci vorrebbe un magistrato – le polemiche e gli eventi hanno contenuti e termini assai più gravi, in quanto ripetutamente hanno riguardato il sistema arbitrale nel suo complesso, ed il sistema della designazione degli arbitri, che secondo alcuni sarebbe addirittura pilotato a favore di alcune squadre; in particolare, dirigenti dell'Ischia, del Cosenza e di altre società militanti nel campionato di serie C1, girone B, hanno ripetutamente avanzato doglianze o effettuato dichiarazioni in questo senso, e spesso con riferimento ad un trattamento privilegiato che sarebbe stato riservato nel corso del campionato alla squadra della Ternana, che (si veda il quotidiano «Tuttosport» del 18 febbraio 1998) avrebbe fruito di un numero altissimo di calci di rigore a favore, «quasi tutti decisivi», mentre, dal canto suo, il presidente della Ternana dichiarava che «c'è l'ombra della camorra sul campionato»;

che in effetti più volte la FIGC ha aperto su arbitri di tale categoria e sul loro designatore, l'ex arbitro Tullio Lanese da Messina, inchieste o filoni di indagine che – mentre lo stesso presidente della Federcalcio avvocato Nizzola dichiarava che «la situazione della serie C è patologica nel senso che va fuori dalla norma» – si sono, però, concluse senza provvedimenti censori o sanzionatori;

che, con riferimento al signor Lanese, sembrava particolarmente grave l'indagine relativa alla discutibile visita che lo stesso ha effettuato il 12 gennaio 1998 a Palazzo Chigi per conferire con il sottosegretario Enrico Micheli, notoriamente e costantemente indicato dalla stampa co-

me tifoso speciale, *sponsor* politico e nume tutelare della squadra della Ternana; scopo del colloquio con Micheli, al quale il signor Lanese è stato introdotto dal dirigente della «Ternana» Giulio Pinghi, era, come lo stesso Lanese ha confermato, chiedere aiuto (di natura non precisata) a favore di un arbitro messinese; la settimana successiva al colloquio Lanese designava, per dirigere l'incontro di campionato Avellino-Ternana, l'arbitro Pirrone da Messina, il quale si segnalava, secondo la stampa, per il diniego di un rigore e per l'annullamento di una rete alla squadra di casa, comportamento che nella sostanza ha determinato il successo della squadra ospite;

che, in effetti, egualmente discutibile è apparsa la decisione con cui, il 31 maggio 1998, il designatore arbitrale, che pur poteva disporre di numerose e validissime alternative (in pratica di tutti i più quotati arbitri della categoria, dal momento che in quella data si svolgevano solo quattro partite), sceglieva, per dirigere l'incontro Atletico Catania-Ternana valido per la promozione in serie B, l'arbitro Borelli di Roma: una designazione sconsigliabile innanzi tutto per la vicinanza geografica delle città di Roma e Terni e quindi per la maggiore possibilità che il detto arbitro potesse subire condizionamenti o suggestioni, ma che si confermava poi ulteriormente inopportuna poichè tale arbitro, stando a quanto pubblicato sui servizi sportivi nazionali e locali del successivo lunedì, ha gravemente e scientificamente danneggiato la squadra locale, omettendo più volte di sanzionare interventi punibili in danno di suoi atleti, e negando infine, a due minuti dalla conclusione dell'incontro, un calcio di rigore di cui unanimemente gli inviati della stampa e dell'informazione televisiva hanno affermato l'indubbia sussistenza, e la cui mancata concessione ha consentito alla squadra ospite di uscire non sconfitta dall'incontro;

che si tratta, in questo caso, di una vicenda particolarmente grave perchè la violazione della regola commessa dall'arbitro Borelli ha colpito il pubblico di una grande città proprio nel momento in cui era per la prima volta tornato in grande numero (oltre 20.000 spettatori) ad affollare gli stadi dopo gli anni di indifferenza e lontananza seguiti alla subita ingiustizia della radiazione della società Catania calcio avvenuta nel 1993, per ritrovarsi ad assistere e subire comportamenti ispirati alle stesse vecchie logiche di mancanza di equità, di favoritismo, e per ciò stesso di corruzione, che dagli stadi lo avevano allontanato,

si chiede di sapere:

se, ferma restando la libertà di ciascuno di nutrire simpatie e passioni sportive indirizzandole ove creda più opportuno, non si ritenga errata ed inopportuna la decisione del sottosegretario Micheli di ricevere nella propria sede istituzionale il designatore degli arbitri della categoria nella quale si collocano le vive simpatie dello stesso, per di più accompagnato da un dirigente della società sportiva che è notoriamente la destinataria di tali simpatie, e per la delicatissima ragione sopra citata, sia in relazione alla esistenza delle ricorrenti ed insistenti voci circa favori-

tismi compiuti in favore di tale società che avrebbero dovuto indurre il Sottosegretario a maggiore prudenza che in considerazione della facilità con la quale la visita e la richiesta di aiuto possono essere messe in relazione con la successiva designazione di un arbitro proveniente dalla stessa città del designatore e del destinatario dell'aiuto e con il comportamento di aperto favoritismo da quest'arbitro tenuto nell'occasione;

se il Governo ritenga che il rispetto per l'autonomia della istituzione calcistica debba giungere sino ad assistere inerte allo svilupparsi di logiche non solo di interessi, poltrone e frequentazioni, ma di aperta corruzione dello spirito, delle regole e dei comportamenti in cui deve sostanziarsi l'attività sportiva, e se non ritenga piuttosto che sia giunto il momento di una grande riforma legislativa che, rilanciando lo sport come attività umana e non come occasione di speculazione, gli restituisca e garantisca l'insostituibile livello di civiltà che può derivare solo da una assoluta e verificata trasparenza dei procedimenti e delle scelte.

(4-11257)

(4 giugno 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI e la Federazione italiana giuoco calcio, si fa presente quanto segue.

La FIGC, negando l'esistenza di non meglio identificate manovre, ha precisato che gli arbitri scendono in campo consapevoli delle grandi responsabilità richieste dalla direzione di una partita di calcio e consci di dover agire in perfetta e assoluta buona fede.

Ciò premesso, non vi è dubbio che negli ultimi tempi l'operato della classe arbitrale è stato messo sotto accusa da parte della stampa e di alcune componenti sportive (dirigenti, società, tesserati, eccetera). Al riguardo non si può non tenere conto delle iniziative adottate dal Governo, nei limiti delle sue competenze istituzionali, e dalla FIGC a seguito di alcuni fatti. L'autorità vigilante ha infatti avuto assicurazioni dal presidente Nizzola che il problema sarebbe stato sollecitamente affrontato dal consiglio federale sulla base di una accurata indagine condotta dagli organi responsabili. Pur non essendo compito dell'autorità vigilante, né del Parlamento entrare nelle scelte di carattere tecnico idonee a garantire il clima di serenità che deve accompagnare il giuoco del calcio e le sue manifestazioni, si è ritenuto opportuno suggerire che l'indagine fosse condotta da un organismo terzo, formato cioè da persone che non abbiano responsabilità dirette nella conduzione dell'attività arbitrale, in modo tale da poter dare, con competenza e distacco, un giudizio in condizione di piena e totale obiettività.

La Federazione italiana giuoco calcio ha nominato una Commissione presieduta dallo stesso vice presidente federale, con il compito di verificare le problematiche in oggetto, le cui conclusioni sono state sottoposte all'esame del consiglio federale.

Detto organo, valutate le proposte pervenute e tenuto conto dei suggerimenti formulati da altre componenti della FIGC, ha fissato alcuni principi cui attenersi nelle designazioni per la corrente stagione sportiva:

1) La commissione arbitri per i campionati di serie A e B (CAN) deve suddividere gli arbitri e gli altri ufficiali di gara in due distinti gruppi, uno per il campionato di serie A e l'altro per quello di serie B. La composizione dei due gruppi potrà essere riveduta al termine del girone di andata del campionato di serie A, nonchè per esigenze specifiche e particolari, in altri momenti della stagione.

2) Alle designazioni per le partite si procederà mediante sorteggio all'interno di ciascun gruppo. Le uniche condizioni applicabili al sorteggio saranno le seguenti:

a) preclusione per partite nelle quali sia impegnata una squadra con sede dove l'arbitro e gli altri ufficiali di gara vivono e svolgono la loro attività professionale;

b) limitazione riguardante il numero massimo di designazioni consecutive per uno stesso arbitro od ufficiale di gara ed il numero massimo di turni consecutivi in cui uno di tali soggetti può risultare non sorteggiato.

3) I referti degli arbitri e degli altri ufficiali di gara saranno compilati e trasmessi tramite telefax prima che gli stessi lascino gli spogliatoi.

4) La CAN in collaborazione con la Lega nazionale professionisti adotterà le misure operative necessarie per il migliore funzionamento del sistema anche per quanto riguarda la fissazione delle limitazioni di cui al precedente punto 2, lettera *b),* e le le modalità atte a garantire la massima riservatezza delle operazioni di cui al precedente n. 3.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(12 ottobre 1998)

PETTINATO, MANCONI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente.* – Premesso:

che la Distilleria Bertolino spa, industria insalubre di prima classe, attualmente situata a ridosso del centro abitato di Partinico (Palermo), provoca e ha provocato gravi condizioni di inquinamento dell'aria, del mare e delle falde acquifere nella zona di Partinico;

che era stata individuata a Partinico un'area dove delocalizzare tale distilleria (zona D1) del nuovo piano regolatore del comune di Partinico in modo tale che non avesse ricadute negative in termini di inquinamento sulla popolazione;

che tale distilleria usufruisce delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 per un contributo in conto capitale di lire

62.212.500.000 su investimenti da effettuare per lire 82.179.500.000, per la realizzazione di un nuovo impianto adibito alla produzione di acquavite ed alcool da prodotti vinosi da ubicare in Mazara del Vallo (Trapani);

che tale nuovo impianto di Mazara è contestuale alla cessazione di analoga attività svolta dallo stabilimento di Partinico;

che il trasferimento dell'impianto da Partinico a Mazara del Vallo, suscita non poche perplessità in quanto quest'ultimo verrebbe ad essere collocato in una zona agricola per la quale il comune di Mazara sta approntando una variante al regolamento urbanistico che comporta la trasformazione della zona agricola in zona industriale;

che altro elemento da non sottovalutare è che la zona agricola dove si prevede l'insediamento dello stabilimento Bertolino è zona di approvvigionamento idrico che serve tutta la città di Mazara ed è l'unica falda acquifera utilizzabile dal comune di Mazara;

che l'insediamento di tale distilleria in quella zona renderebbe quasi certamente non più utilizzabile per uso potabile l'acqua di cui quel sottosuolo è ricco,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per evitare che la distilleria Bertolino, che già tanti problemi di carattere ambientale ha causato alla popolazione di Partinico, possa costituire motivo di ulteriori gravi problemi anche alla comunità di Mazara del Vallo;

se non sia il caso di individuare per il trasferimento della suddetta distilleria da Partinico a Mazara del Vallo un'area più idonea per lo svolgimento di tale attività industriale.

(4-11603)

(25 giugno 1998)

RISPOSTA. – Il progetto industriale presentato dalla ditta Distillerie Bertolino è stato ammesso a godere delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 a valere sui fondi della graduatoria del 1997; detto progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto per delocalizzare il preesistente stabilimento di Partinico; la nuova ubicazione è stata individuata in località Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

Gli investimenti ammessi sono pari a lire 82.179.500.000 ed il contributo concesso in conto capitale – in via provvisoria – ammonta a lire 62.212.500.000.

Infatti, bisogna tener presente che le norme che regolamentano la concessione, sulla cui efficacia, tempestività e trasparenza sono stati espressi finora unanimi consensi da parte delle forze politiche, sociali ed imprenditoriali, prescindono da rapporti e definizioni preliminari con le amministrazioni comunali, i cui territori sono interessati dagli investimenti agevolati, territori che comunque normalmente ricadono nelle aree industriali individuate dagli organi competenti.

Le stesse procedure, in ogni caso, non consentono di confermare le agevolazioni qualora le iniziative industriali siano realizzate e condotte in dispregio delle norme urbanistiche e di quelle per la salvaguardia dell'ambiente, il cui rispetto è soggetto alla verifica ed al controllo delle competenti amministrazioni locali.

Nel caso specifico i tempi di realizzazione dell'iniziativa prevedono la conclusione della stessa entro l'anno 1999. A compimento del progetto, l'occupazione dovrebbe incrementarsi di 39 unità

L'iniziativa industriale è pertanto in corso e fino al momento attuale non sono emerse irregolarità rispetto alle procedure previste dalla citata legge n. 488.

È ovvio che se la procedura e le norme di legge sono totalmente rispettate, l'amministrazione non ha facoltà di negare o revocare l'agevolazione richiesta.

Questo Ministero vigilerà sull'ulteriore corso della procedura, nella quale si inseriscono anche gli adempimenti di competenza del comune di Mazara del Vallo e potrà eventualmente riferire in modo più dettagliato e preciso solo a completamento dell'iniziativa, completamente previsto, come già detto, per la fine dell'anno 1999.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(2 ottobre 1998)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che a 10 mesi dall'approvazione della legge sull'usura (n. 108 del 1996) non sono ancora stati emanati i regolamenti attuativi;

che la mancanza dei regolamenti attuativi pregiudica e vanifica gli effetti della legge;

che tale ritardo appare inammissibile, soprattutto se si pensa a coloro che hanno contato sul possibile sostegno della legge per impegnarsi contro l'usura, a volte anche con rischio personale;

che l'AIRP (Associazione italiana riabilitazione protestati) ha iniziato in data 15 gennaio 1997 uno sciopero della fame come forma estrema di protesta;

che altre associazioni come l'Adiconsum e il Cartello «insieme contro l'usura», hanno protestato con forza contro questo ingiustificato ritardo,

si chiede di sapere:

i motivi del ritardo nell'emanazione dei provvedimenti regolamentari anche in seguito all'approvazione della legge, avvenuta nel marzo 1996, con estrema urgenza;

se il Governo non ritenga di emanare con celerità dei regolamenti ed in particolare per la gestione del fondo di prevenzione (300 miliardi in tre anni) e il fondo del commissario di Governo (30 miliardi in 3 anni) dei quali si sono perse le tracce con il rischio di avere perso definitivamente i fondi per il 1996;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per tutelare tutti quelli che nel periodo di approvazione della legge n. 108 del 1996 e pur in mancanza dei regolamenti previsti si sono impegnati contro l'usura sperando in una loro rapida approvazione, per evitare che vengano presi di mira dalle piccole e grandi organizzazioni malavitose;

se non si ritenga che questo ritardo possa alimentare la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e permettere alle organizzazioni che praticano l'usura di riorganizzarsi e riprendere il controllo del territorio.

(4-03771)

(21 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i regolamenti attuativi della legge n. 108 del 1996, con particolare riferimento al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ed al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura.

Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 108 del 1996, la cui competenza è attribuita al commissario straordinario del Governo per le iniziative antiracket, si fa presente che il relativo regolamento di gestione è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51, ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 1997, n. 58.

Con riferimento al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura, atribuito dall'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996 alla competenza del Ministro del tesoro, si precisa che il regolamento di gestione del Fondo di prevenzione è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 315, ed è entrato in vigore il 4 ottobre 1997. Tale Fondo ha una consistenza di 300 miliardi di lire, divisi in tre quote di 100 miliardi di lire ciascuna da erogarsi, rispettivamente, per gli anni 1996, 1997 e 1998. I beneficiari dei contributi del Fondo sono, per il 70 per cento dell'importo stanziato, consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi), costituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali e per il rimanente 30 per cento da fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

In proposito si fa presente che, in data 6 agosto 1996, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1996, sono stati emessi i decreti con i quali sono stati determinati i requisiti di onorabilità e di professionalità, nonchè i requisiti patrimoniali, con riguardo sia ai Confidi che alle fondazioni ed alle associazioni.

L'apposita commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha provveduto ad attribuire agli organismi interessati (Confidi, fondazioni ed associazioni riconosciute) i contributi loro spettanti, relativamente agli anni 1996 e 1997, per un totale di 200 miliardi di lire (140 miliardi ai Confidi e 60 miliardi a fondazioni ed associazioni).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
CAVAZZUTI

(8 ottobre 1998)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la costituenda società per azioni Ente poste italiane, la più grande azienda italiana per numero di dipendenti, non avendo ottemperato all'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e quindi non avendo applicato le condizioni previste dalle norme in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, registra una elevata percentuale di infortuni sul lavoro;

che le condizioni ambientali negli uffici sono pessime (impianti di reazione malfunzionanti, garanzie dal punto di vista igienico spesso inesistenti);

che inoltre, ad oggi, non è stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

che l'Ente poste italiane, per sopperire a croniche carenze di organico, ricorre sistematicamente agli straordinari, all'assunzione a tempo determinato di lavoratori in sostituzione di coloro che sono andati in pensione e alla assunzione di giovani con contratto di formazione lavoro;

che per quanto concerne i lavoratori collocati nell'area operativa, ex quinta ed ex sesta categoria, che rappresentano la maggioranza dei lavoratori degli uffici, questi effettivamente svolgono mansioni superiori per circa sei mesi ma, per evitare che automaticamente avvenga un passaggio di carriera, vengono sollevati dal loro incarico;

che i lavoratori postelegrafonici ricevono i compensi per prestazioni straordinarie, premi di produttività, rimborsi, fuori dalla busta paga; i lavoratori, per ricevuta, firmano un tabulato che rimane all'Ente;

che la nuova gestione, a dire dei lavoratori, ha portato a disguidi ed inefficienze; le denunce dei lavoratori sono state represse con la minaccia di sanzioni disciplinari; si ricordano gli episodi avvenuti a Roma-Trullo nella primavera del 1997 e la recente vicenda di Valter Erriu di Firenze-Officina, che si è visto contestare dall'Ente, con la minaccia di 10 giorni di sospensione, la diffusione di un volantino con il quale si informavano gli altri lavoratori della presenza di amianto nel posto di lavoro,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire urgentemente presso il consiglio di amministrazione dell'Ente affinchè si riporti alla regolarità la condizione dei lavoratori, nominando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, rispettando le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 626 del 1994, sanando la situazione dei dipendenti ex quinta ed ex sesta categoria che svolgono mansioni superiori ed, infine, stilando una corretta busta paga.

(4-09837)

(25 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che in merito alla prescrizione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 626 del 1994 è stato, a suo tempo, raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro con il quale è stato concordato che, in via transitoria ed in attesa delle elezioni del responsabile per la sicurezza, l'azienda avrebbe proceduto, per eventuali necessità riguardanti questioni di sicurezza, alla consultazione del responsabile a livello regionale delle citate organizzazioni sindacali.

La scelta operata dall'ex Ente poste con l'accordo transitorio, che vede tutt'oggi operare in materia di sicurezza le strutture regionali delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro tramite la presenza di un apposito referente in attesa della definizione della elezione del rappresentante per la sicurezza, appare del tutto legittima, come peraltro avvalorato da diverse sentenze pretorili emesse a seguito di cause promosse dai Cobas.

Relativamente agli altri aspetti segnalati nell'atto parlamentare in parola la medesima società ha riferito che, come previsto dall'articolo 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai dipendenti viene corrisposta una retribuzione fissa, pagabile il giorno 25 di ogni mese, ed una retribuzione variabile che comprende varie indennità (premio di produttività, indennità di funzione, straordinario, eccetera), pagabile a metà mese; entrambi i pagamenti sono accompagnati da regolare distinta con il dettaglio delle somme corrisposte e delle trattenute operate.

Quanto alla lamentata revoca delle funzioni superiori prima del compimento del semestre che l'articolo 38, punto 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro prevede quale periodo massimo oltre il quale l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri diviene definitiva, la società ha precisato di aver impartito direttive specifiche in tale senso per non vanificare le aspettative di sviluppo professionale di un numero rilevante di dipendenti che hanno presentato domanda di partecipazione alle selezioni per l'inquadramento alla predetta area quadri di secondo livello, previste dagli articoli 50 e 51 del più volte citato contratto collettivo nazionale di lavoro.

La società, nel riferire che l'adozione dei paventati provvedimenti disciplinari nei confronti di 47 portalettere dell'agenzia di Roma Trullo è stata archiviata, ha precisato che il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente Valter Erriu – avviato per avere lo stesso diffuso, tramite volantinaggio ed in veste di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, senza averne titolo, notizie non riscontrate nei fatti – è stato ugualmente archiviato in quanto l'interessato ha eccepito il difetto di applicazione del codice disciplinare (articolo 7 della legge 20 luglio 1970, n. 300) in ordine alla mancata affissione, in luogo visibile a tutti i lavoratori, delle norme disciplinari relative alle sanzioni e alle procedure di comunicazione delle stesse.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(5 ottobre 1998)

SARACCO, NIEDDU, MACONI, PIATTI, MONTAGNA, PILONI, PETRUCCI, VEDOVATO, TAPPARO, PREDA, CRESCENZIO. –*Ai Ministri delle comunicazioni, della sanità e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che lo Stato ha affidato in concessione alle società Telecom e Omnitel la realizzazione e la gestione del servizio di radiotelefonia cellulare;

che per realizzare tale servizio è in corso la costruzione di stazioni radio base diffusamente ubicate sul territorio nazionale;

che tali stazioni funzionano mediante l'emissione di onde radio elettromagnetiche;

che esistono normative di protezione sanitaria all'esposizione di onde radio, emanate sia da organismi internazionali in vigore in altri paesi sia dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI) che si è riferito alla normativa europea CENELEC; inoltre alcune regioni italiane hanno legiferato in materia;

che i valori ammessi dalla normativa CEI risultano allineati a quelli europei ed internazionali e notevolmente inferiori a quelli americani, mentre quelli ammessi da alcune regioni italiane (Abruzzo, Lazio, Piemonte) sono di molto inferiori a quelli CEI, come risulta dalla seguente tabella:

Limiti massimi di esposizione consentita dalle varie normative nazionali ed internazionali per l'esposizione della popolazione residente a campi elettromagnetici emessi da stazioni radio base per sistemi funzionanti nella banda dei 900 Mhz

Valenza territoriale	Internaz.	Americana	Europea	Italiana	Regionale italiana			
Norma	IRPA (ora ICNIRP) 1988	ANSI C95.1.1992	CENELEC prestandard ENV-50166-2 1995	CEI ENV-50166-2 1995	Piemonte L.R. 89/6 DGR 173 2799/89	Lazio L.R. 89/56	Abruzzo L.R. 91/20	Veneto L.R. 93/29
Valori limite (*) Densità potenza (W/m^2)	4.65	6.2	4.65	4.65	1	1	1	4.65
Campo elettrico (V/m)	42	48	42	42	20	20	20	42

(*) Alla frequenza di 935 MHz.

che l'emanazione di disposizioni univoche per tutto il territorio nazionale per quanto riguarda i valori massimi ammissibili per la protezione sanitaria per l'esposizione alle onde radio aiuterebbe gli enti e le pubbliche amministrazioni a meglio svolgere i loro compiti, sia verso le concessionarie Telecom e Omnitel impegnate nella costruzione delle stazioni radio base sia verso le popolazioni;

che nonostante l'osservanza dei più restrittivi tra i parametri di cui sopra, ed anche a motivo dell'assenza di disposizioni nazionali, esistono incongruenze nelle discipline regionali che rendono di fatto problematica la copertura con il segnale radio di zone densamente abitate, come il divieto di costruire stazioni radio base entro determinate distanze da edifici ospitanti talune categorie di servizi pubblici;

che l'assenza di una disciplina nazionale consente valutazioni anche significativamente e disdicevolmente difformi da parte degli enti e delle pubbliche amministrazioni presposte al rilascio degli atti per la costruzione delle stazioni radio base,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga necessario emanare sollecitamente i provvedimenti di competenza in attuazione della legge n. 249 del 1997, fissando i limiti massimi ammissibili per la protezione sanitaria all'esposizione di onde radio, realizzando così le condizioni per l'univoca operatività degli enti e delle pubbliche amministrazioni preposti al rilascio di atti di competenza per la costruzione di stazioni radio base.

(4-08549)

(18 novembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che, al fine di coordinare e disciplinare le sempre più numerose sorgenti di campi elettromagnetici presenti negli ambienti di vita e di lavoro, ivi comprese le stazioni radiobase per la telefonia cellulare – di frequente installate in vicinanza di insediamenti abitativi –, il Governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge-quadro sulla tutela dell'inquinamento elettromagnetico,

predisposto sulla base delle conclusioni cui era pervenuto un apposito gruppo di lavoro interministeriale costituito presso il Ministero dell'ambiente; tale provvedimento è attualmente all'esame della VIII commissione della Camera dei deputati.

In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è stato altresì predisposto uno schema di decreto interministeriale (Ministero dell'ambiente, della sanità e delle comunicazioni) che fissa i limiti di esposizione per la prevenzione dagli effetti acuti, nonchè gli specifici obiettivi di qualità per la minimizzazione degli effetti a lungo termine.

Resta fermo l'intervento delle autorità regionali in sede di adozione del piano per la localizzazione dell'emittenza radio-televisiva, nonchè di definizione dei criteri generali per la distribuzione sul territorio dei ripetitori per la telefonia cellulare, tenendo in debito conto le condizioni espositive della popolazione interessata.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(5 ottobre 1998)

SCOPELLITI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'articolo 11 della legge 16 luglio 1975, n. 354, prevede l'organizzazione di un servizio sanitario intramurale adeguato alle esigenze profilattiche e diagnostico-terapeutiche dei soggetti detenuti ed internati;

che la legge prevede, come unico servizio specifico, quello di psichiatria, nel vuoto della legge, attraverso delle convenzioni stipulate tra il direttore del carcere e lo specialista, vengono attivate consulenze in diverse branche di medicina specialistica;

che il professor Jacopino e il dottor Zappone, attraverso tale convenzione, esercitano presso la casa circondariale di Cosenza consulenza in analisi cliniche, patologia generale (il primo) e odontoiatria (il secondo);

che in palese violazione degli accordi presi nella prima convenzione verbalmente veniva comunicato agli specialisti summenzionati che si procedeva nei loro confronti alla revoca della convenzione specialistica relativa all'indennità di chilometraggio perchè residenti fuori dal comune di Cosenza;

che l'amministrazione carceraria giustificava tale revoca in base alla «legge Bassanini» adducendo la motivazione di non poter più procedere al rimborso della benzina;

che la mancata accettazione da parte dei professionisti in questione della revoca *de qua* veniva ulteriormente rafforzata dalla disparità di trattamento tenuta dall'amministrazione carceraria nei confronti di altri medici, anch'essi fuori sede, ai quali non era stata assolutamente revocata la convenzione di chilometraggio;

che i medici esclusi da tale convenzione ricorrevano all'autorità superiore del provveditore per la regione Calabria e questi accoglieva le rimostranze degli esclusi e proponeva alla direzione dell'ufficio sanitario del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il reintegro dei ricorrenti nella convenzione sollecitando la discussione della questione in merito al rimborso dell'indennità chilometrica;

che dopo sette giorni i professionisti esclusi dalla convenzione di chilometraggio venivano contattati telefonicamente dalla segreteria dell'istituto che chiedeva, in modo informale, la ripresa del loro servizio in attesa di una risposta chiarificatrice da parte di Roma;

che la direzione nel frattempo, a mezzo di raccomandata A/R, faceva pervenire ai medici di cui sopra una nota scritta nella quale chiedeva loro di rinunciare all'indennità chilometrica per poter essere reintegrati nella convenzione; in tal modo veniva resa manifesta l'intenzione della direzione di escludere i professionisti dal rinnovo della convenzione,

si chiede di sapere:

per quale ragione la direzione dell'istituto penitenziario di Cosenza abbia arbitrariamente escluso dalla convenzione di chilometraggio soltanto tre medici, tra cui il dottor Jacopino e il dottor Zappone;

atteso che gli specialisti esclusi esercitano le consulenze mediche di loro competenza in diversi istituti penitenziari calabresi, per quale motivo, nella revoca dell'indennità di chilometraggio, non si sia tenuto conto della dislocazione degli istituti penitenziari calabresi che mediamente distano fra di loro 70-80 chilometri;

considerato che attraverso la revoca o la revisione dell'indennità di chilometraggio si è nei fatti creata una seria incompatibilità per l'esercizio della specialistica, nel particolare, abrogando tale accordo, come si ritenga possibile esercitare l'attività specialistica atteso che questa viene espletata in tre diversi istituti calabresi.

(4-09645)

(17 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, premesso che l'articolo 44, comma 2, della legge n. 724 del 1994 impone alle pubbliche amministrazioni, in sede di rinnovo dei contratti, di procedere ad una attenta valutazione circa la convenienza o meno di una loro proroga e che la casa circondariale di Cosenza aveva necessità di rinnovare le convenzioni con i medici specialisti, ormai prossime alla scadenza, previa verifica delle opportunità e convenienza delle stesse, riguardo ai fatti oggetto di interrogazione, si comunica quanto segue.

La direzione dell'istituto di Cosenza rappresentava al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che, dovendo addivenire alla stipula di nuove convenzioni, riteneva, allo scopo di contenere la spesa pubblica, di dover valutare come non convenienti quelle che comportassero

oneri accessori determinati dalla corresponsione dell'indennità chilometrica.

Ottenuto l'assenso dall'ufficio competente si determinava, con provvedimento motivato e comunicato agli interessati, a non rinnovare 3 delle 21 convenzioni in scadenza per la loro maggiore onerosità, concernenti gli specialisti.

Avverso tale provvedimento il dottor Iacopino e Zappone ricorrevano al provveditore regionale di Catanzaro il quale emetteva un provvedimento interinale di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, investendo l'ufficio superiore per la decisione definitiva.

L'ufficio ministeriale, sulla base degli atti pervenuti, legittimava il provvedimento impugnato, ritenendo altresì che una eventuale esplicita rinuncia dei tre professionisti all'indennità chilometrica avrebbe fatto decadere i presupposti per i quali era stata emessa la decisione stessa.

Alla luce di quanto sopra, interpellati in merito, i professionisti manifestavano per iscritto la loro disponibilità a rinunciare alla suddetta indennità.

Superata tale *impasse*, la direzione disponeva la prosecuzione provvisoria dei rapporti *de quibus*, con riserva di esaminare, ai fini del rinnovo delle convenzioni, se i compiti ed i doveri dei servizi affidati ai tre professionisti risultassero essere stati assolti utilmente e con capacità

La vicenda giungeva ad una conclusione differenziata per ciascuno dei tre professionisti:

il dottor Iacopino infatti, presentava, nel frattempo, richiesta di esonero dall'incarico per motivi personali;

nei confronti del dottor Pellicano, atteso il buon rendimento del servizio reso, si prorogava la convenzione fino al 31 dicembre 1998, previo inserimento nella stessa della clausola di rinuncia all'indennità chilometrica;

nei confronti del dottor Zappone la direzione non riteneva opportuno procedere al rinnovo della convenzione stante la condotta non sempre regolare serbata dal professionista, considerata, altresì, causa turbativa del buon andamento del servizio sanitario dell'Istituto.

Di tale ultima decisione il dottor Zappone veniva informato in data 10 gennaio 1998, tramite nota riservata nella quale venivano enunciate le ragioni, desunte da varie relazione di servizio, poste a suo fondamento.

Il servizio sanitario, con particolare riferimento per le branche specialistiche di patologia clinica (in precedenza assicurato del dottor Iacopino) e di odontoiatria (in precedenza assicurato dal dottor Zappone), è pienamente soddisfatto mediante l'attività prestata da altrettanti professionisti, reperiti dal direttore nell'osservanza dei criteri di selezione fissati dall'amministrazione.

Conclusivamente, si osserva che nessuna delle 18 convenzioni in scadenza e rinnovate, previa istruttoria condotta sulla loro convenienza

tecnico-economica, comporta oneri diversi da quelli connessi alla prestazione professionale.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(12 ottobre 1998)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il 17 aprile 1997 l'interrogante presentò un atto ispettivo sulla carenza di personale presso gli uffici postali di Fasano (Brindisi) e sui disagi per gli utenti;

che il Ministro delle comunicazioni il 30 maggio 1998 comunicò che la situazione era ritornata alla normalità;

che invece è stata disposta la chiusura nelle ore pomeridiane dell'ufficio postale centrale di Fasano;

che la decisione è davvero incomprensibile considerato che Fasano, città anche ad economia turistica, vede proprio nel periodo estivo aumentare la popolazione e quindi la richiesta di servizi;

che, forse nell'intento di unire la beffa al danno, all'ingresso dell'ufficio postale in questione è stato apposto un cartello suggerendo ai cittadini di recarsi presso l'ufficio postale di Ostuni distante oltre 20 chilometri,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere presso l'Ente poste per dare a Fasano, città della provincia di Brindisi con il maggior numero di abitanti dopo il capoluogo, un servizio postale degno di questo nome.

(4-11524)

(23 giugno 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della suddetta società per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane, interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, ha comunicato che la decisione di adottare la chiusura pomeridiana dell'agenzia di Fasano centro durante il periodo estivo (1° giugno – 30 settembre) è stata presa a seguito di una attenta valutazione dei flussi di traffico registrati nei precedenti esercizi che hanno evidenziato una modesta richiesta di servizi postali in tale orario.

Nel territorio comunale di Fasano, ha proseguito la medesima società, i servizi sono erogati da un totale di otto agenzie postali, che appaiono in grado di soddisfare le esigenze della popolazione, tant'è che la percentuale di fruizione del servizio è di un'agenzia ogni 5.000 abi-

tanti; a seguito degli accordi presi con le organizzazioni sindacali di categoria, è stata disposta, per il periodo considerato, l'apertura a doppio turno (8,15-18,30) di un'altra agenzia operante nel bacino di Fasano quella di Torre Canne, che è un centro rivierasco a maggior densità turistica.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(5 ottobre 1998)

SPECCHIA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il 29 agosto 1997 l'interrogante inviò una nota al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro dell'ambiente, al responsabile per la Puglia dell'ANAS e al prefetto di Brindisi affinchè fosse perfezionato l'*iter* approvativo relativo all'appalto dei lavori per l'allargamento e la realizzazione di spartitraffico e complanari sulla strada statale n. 379 nel tratto che interessa il comune di Fasano (Brindisi);

che con la stessa nota veniva chiesta al prefetto di Brindisi, in attesa della realizzazione dell'opera, un'ordinanza con predisposizione di accorgimenti tecnici che riducesse il pericolo di incidenti;

che l'iniziativa era motivata dal gran numero di incidenti anche mortali verificatisi sulla strada statale n. 379 determinata «strada della morte»;

che il 7 novembre 1997 il prefetto di Brindisi comunicava allo scrivente di aver impartito agli organi di polizia disposizioni per una più adeguata vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità;

che nel frattempo è stata più volte annunciata come imminente la conclusione dell'*iter* approvativo relativo all'appalto dei lavori sul tratto della strada statale n. 379 innanzi indicato;

che invece continuano gli incidenti e proprio nei giorni scorsi sono state stroncate tre giovani vite;

che i medici dell'Ospedale di Fasano hanno assunto una dura posizione sulla situazione innanzi descritta;

che il direttore generale della ASL della provincia di Brindisi ha inviato una lettera al prefetto di Brindisi, al sindaco, all'ANAS e ai presidenti della provincia e della regione sollecitando l'adozione di provvedimenti urgenti che prevengano il rischio di incidenti,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere presso l'Anas ed altre autorità affinchè:

inizino nel più breve tempo possibile i lavori per l'allargamento e la realizzazione di spartitraffico e complanari nel tratto della strada statale n. 379 che interessa il comune di Fasano;

siano predisposti subito accorgimenti tecnici che riducano il pericolo di incidenti.

(4-11543)

(23 giugno 1998)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto ed a seguito degli elementi forniti dall'Ente nazionale per le strade, si comunica quanto segue. Nel mese di marzo 1998 sono stati appaltati dall'impresa Grandi lavori Fincosit – Roma i lavori di adeguamento delle strade statali nn. 16 e 379, nel tratto che interessa il comune di Fasano; detti lavori, la cui durata è fissata in 900 giorni, sono stati consegnati in data 20 aprile 1998 e dovranno essere ultimati entro il 6 ottobre 2000.

La predetta amministrazione ritiene pertanto che, con il completamento dei lavori e l'adozione della sezione III del CNR, possano essere sensibilmente ridotti i rischi per incidenti in un tratto di strada statale caratterizzato attualmente da limiti di velocità compresi tra 70 e 90 chilometri orari.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

BARGONE

(7 ottobre 1998)

SPERONI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – In risposta a precedente interrogazione, si affermava che nessuna lamentela era pervenuta alle poste di Busto Arsizio circa il ritardo con cui era stato consegnato il periodico locale «Busto Domani»;

si chiede di sapere se debba pertanto intendersi come mentitore il responsabile della pubblicazione, il quale sostiene di aver inviato formale reclamo in merito il 4 dicembre 1997, ovvero se il fatto che la lamentela non risulta pervenuta sia da attribuirsi a disguido postale.

(4-11862)

(14 luglio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo la società Poste italiane, nuovamente interessata in merito a quanto rappresentato, ha riferito che il direttore dell'agenzia di Busto Arsizio centro ha formalmente dichiarato di non aver ricevuto alcuna lamentela da parte dei responsabili della redazione di «Busto Domani» in ordine ai tempi di consegna del periodico in questione.

Non disponendo di informazioni relative alle modalità di presentazione del reclamo (data, località, ufficio, eventuale raccomandazione del

plico, eccetera), la società ha fatto presente di essere nell'impossibilità di condurre ulteriori accertamenti.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(5 ottobre 1998)

TAROLLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che è stato emanato il decreto legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992, con il quale si dava attuazione alla direttiva n. 842/253/CEF relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; il decreto legislativo ha previsto all'articolo 5, comma 1, l'esonero per tutti quei soggetti che avessero superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'articolo 4 del suddetto decreto legislativo; in tale situazione giuridica rientrano gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri e periti commerciali, come previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera *b)*;

rilevato che l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 88 del 1992 norma l'iscrizione al registro per tutti i soggetti, aventi i requisiti richiesti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso; la lettera *b)* dello stesso comma prevede che i dottori commercialisti o i ragionieri ed i periti commerciali debbano essere iscritti alla medesima data o successivamente al proprio albo; tale previsione normativa determina che situazioni soggettive identiche siano trattate in modo difforme solamente per differenza temporale;

visto:

che l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 88 del 1992 prevede entro centottanta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto l'emanazione di uno o più regolamenti per disciplinare le modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso, nonchè le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia;

che allo scrivente risulta che sia stato emanato un regolamento che disciplina solo in modo parziale la materia delegata, lasciando la regolamentazione dell'esonero al decreto n. 132 del 1997;

rilevato che il 29 aprile 1996 è stato emanato il decreto-legge n. 226 – nè reiterato, nè convertito in legge –, che prevedeva la presentazione delle domande alle corti d'appello per la prima sessione per l'iscrizione all'albo dei revisori contabili; tale decreto-legge conteneva un esonero a favore dei soggetti che avessero già sostenuto un esame sulle materie oggetto della prova prevista per l'iscrizione all'albo dei revisori;

considerato che è stata approvata il 13 maggio 1997 la legge n. 132 concernente «Nuove norme in materia di revisori contabili», la quale, all'articolo 6, secondo comma, conteneva espressamente l'esonero dei dottori commercialisti iscritti al proprio albo professione o a quello di ragionieri e periti commerciali;

rilevato inoltre che a Trento è stata fissata e svolta, nel novembre 1997, la prima sessione di esami presso la corte d'appello;

visto altresì che a tutt'oggi la categoria dei commercialisti, soprattutto i giovani entrati dopo la riforma dell'albo dei revisori contabili, non ha ancora riconosciuto il suo diritto ad accedere a tale albo con notevole perdita professionale e patrimoniale,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti il Ministro di grazia e giustizia intenda adottare nel merito della questione e se lo stesso sia a conoscenza dell'incongruenza della lettera *b),* comma 2, articolo 11;

quali siano le cause ostative all'iscrizione dei dottori commercialisti o dei ragionieri collegiati all'albo dei revisori contabili, sebbene siano già iscritti ad un proprio albo professionale e quindi abbiano sostenuto prove attinenti od uguali a quelle previste dalla legge n. 132 del 1997;

se il Ministro di grazia e giustizia intenda emanare il regolamento che disciplini in modo organico quanto previsto dalla legge n. 88 del 1992;

se il Governo nella persona del Ministro di grazia e giustizia, intenda promuovere una riforma con un disegno di legge organico in materia.

(4-11189)

(29 maggio 1998)

RISPOSTA. – Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 88 del 1992, attuativo della Direttiva n. 84/253/CEE, è stato emenato il regolamento che disciplina il sistema definitivo dei revisori contabili.

Detto regolamento, introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88, prevede l'istituzione di una Commissione centrale che, tra gli altri, ha il compito di valutare tutte le domande presentate prima dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica e, quindi, tutte le domande presentate dagli aspiranti revisori contabili ai sensi della legge 13 maggio 1997, n. 132.

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1998 è stata costituita la suddetta Commissione centrale, che, come già evidenziato, è l'organo competente a disporre l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Si segnala altresì che nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1998 è stata pubblicata la legge 30 luglio 1998, n. 266.

Detta legge consentirà a tutti coloro che hanno superato l'esame previsto dalla legge 13 maggio 1997, n. 132, o che sono stati considera-

ti esonerati dalle commissioni esaminatrici, di accettare incarichi nei collegi sindacali di società e enti, anche se non ancora iscritti nel registro dei revisori contabili.

Si rappresenta infine che nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1998 è stata pubblicata la legge 8 luglio 1998, n. 222, che, apportando modifiche alla legge n. 132 del 1997, consente a coloro che fanno attualmente parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di essere nuovamente nominati per un successivo triennio a condizione che abbiano titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame e che il rinnovo dei collegi od organi sia effettuato con deliberazioni assunte prima della data fissata per tale esame.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(12 ottobre 1998)

TOMASSINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che a seguito di numerose informazioni e sollecitazioni pervenute lo scrivente ha ritenuto di dover effettuare una visita al carcere di Marassi di Genova;

che lo stesso appare dotato di insufficiente personale dato anche il sovraffollamento che va oltre il doppio della carenza massima prevista, aggravato inoltre dai nuovi cancelli di sicurezza posti tra i bracci che impediscono all'unica guardia carceraria di turno di controllare con efficienza contemporaneamente due bracci;

che dai finestroni dello stadio di Marassi, affacciantisi sui cortili di passeggio del carcere medesimo, è possibile lanciare ai detenuti messaggi, droga, denaro, armi proprie ed improprie e altri oggetti, cosa che puntualmente si verifica;

che dai medesimi finestroni sarebbe addirittura possibile per malintenzionati sparare nei corridoi dei bracci, essendo le vetrate di vetro comune;

che, essendovi numerosi malati cronici, in particolar modo di AIDS, sarebbe indispensabile attivare la sezione ospedaliera prevista all'interno del carcere,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure si intenda attuare per provvedere ad una migliore sicurezza del carcere e dei detenuti;

quali misure si intenda attivare per eliminare la promiscuità tra il carcere e lo stadio di Marassi;

quali misure si intenda attivare al fine di migliorare il rapporto tra guardie di custodia e detenuti, evitando in tal modo che il Ministro

si assuma, ora che è a conoscenza dei fatti, eventuali responsabilità su fatti che potrebbero accadere.

(4-10881)

(12 maggio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si rappresenta quanto segue.

Presso la casa circondariale di Genova-Marassi, alla data del 31 maggio 1998, erano ristretti 642 detenuti su una capienza di 437 posti e 34 semiliberi su una capienza di 24 posti.

Tale sovraffollamento è determinato soprattutto da un consistente ingresso di detenuti extracomunitari di prevalente origine maghrebina, di tossicodipendenti e dal flusso costante nella città di Genova di stranieri, attesa la sua connotazione portuale.

Al fine di ridurre lo stato di sovraffollamento, comune a quasi tutti gli istituti penitenziari siti nelle grandi città, il competente Dipartimento ha emanato una serie di disposizioni finalizzate a realizzare una distribuzione dei ristretti nei vari istituti penitenziari quanto più razionale e perequata possibile, indicando i criteri da adottare per ottenere un deflusso periodico sia infraregionale che extraregionale per quelle situazioni penitenziarie ove generalmente le presenze dei detenuti sono superiori alla ricettività.

Si rappresenta, inoltre, che la casa circondariale di Genova negli ultimi anni è stata interessata da consistenti lavori di ristrutturazione che, una volta ultimati, conferiranno all'istituto la necessaria funzionalità ed efficienza, garantendo una capienza di 500 posti ottimali.

Di tali lavori, che hanno richiesto un impegno finanziario di circa 55 miliardi, risultano attualmente ultimati quelli concernenti le sezioni seconda e terza, la zona colloqui ed isolamento, cucina, lavanderia e cappella, nonchè gli spazi per l'attività all'aperto dei detenuti.

Sono tuttora in corso di realizzazione i lavori del quinto e sesto lotto riguardanti la ristrutturazione della ex sezione femminile, per destinarla a sezione per detenuti sottoposti a particolari misure di sicurezza, nonchè la zona di accesso ai reparti detentivi ivi compresi alcuni locali destinati a servizi generali ed il rifacimento delle centrali tecnologiche.

Sono, infine, in fase di avvio i lavori del settimo lotto consistenti nella ristrutturazione del fabbricato cucina, mensa e spaccio agenti, nel completamento della ristrutturazione del piano terra della caserma agenti, nel rifacimento delle facciate e dei tetti del fabbricato direzione e nella realizzazione dei nuovi cortili della terza sezione.

Per quanto concerne la problematica conseguente alla vicinanza del carcere con lo stadio Marassi, si conferma che l'ubicazione consentirebbe il lancio di oggetti all'interno del cortile dell'istituto.

Purtroppo tale inconveniente non può essere del tutto eliminato.

Si evidenzia, ancora, che presso il carcere di Marassi è in funzione un centro diagnostico teapeutico, un laboratorio di analisi, una sala radiologia e le prestazioni medico-chirurgiche realizzabili sono quelle elencate nel prospetto che si allega per comodità dell'interrogante.

Presso il centro clinico vi è inoltre una sezione per detenuti affetti da Aids con una capienza di 23 posti.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(8 ottobre 1998)

VELTRI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la Carisiel spa nasce in Calabria, con sede a Cosenza, nel 1995 con atto di scissione dell'Intersiel e con la missione produttiva di «esportare il sistema informativo realizzato da Intersiel presso altre istituzioni creditizie delle regioni meridionali...con il disegno industriale di assumere il ruolo di centro delle competenze informatiche applicate al settore bancario più importante del Mezzogiorno... con prospettive di espansione che riguardano la Cassa di risparmio di Puglia e le altre Casse e Mediocrediti nell'orbita del gruppo Cariplo ... dopo approfondito confronto dei prodotti esistenti sul mercato», come è testualmente riportato nel piano industriale Carisiel;

che la Carisiel gestisce l'intero sistema informativo della Carical, sulla totalità della rete di servizi sportellari di Calabria e Basilicata, e parte rilevante del sistema informativo di Caripuglia;

che le quote societarie sono ripartite per il 49 per cento ciascuna a Carical e Finsiel e per il restante 2 per cento a Banksiel, controllata da Finsiel;

che il numero degli addetti è di 170, di cui 160 dipendenti;

che, a quanto è dato sapere, il recente piano di ristrutturazione della Cariplo prevede – tra l'altro – l'omogeneizzazione dei sistemi informativi delle casse di risparmio delle regioni meridionali di cui detiene il controllo, e cioè: Carical, Caripuglia, Carlsalerno, con migrazione di servizi e funzioni al centro Cariplo di Milano;

che tutto ciò ha indotto, dopo ripetute e infruttuose richieste di incontro con responsabili societari, i dipendenti della Carisiel a dichiarare lo stato di agitazione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario ed urgente promuovere fra le parti sociali e i soci azionisti Cariplo-Carical e Finsiel-Banksiel, al fine di predisporre un progetto industriale non di breve respiro, in grado di fornire certezze sul ruolo della Carisiel, non in una visione assistenzialistica, ma volto a rendere la Carisiel più funzionale e competitiva, anche in un sistema informativo a rete Cariplo, «promuovendo il ruolo di sno-

do principale dell'informatica del gruppo Cariplo nel Mezzogiorno», come è riportato e sottoscritto, peraltro, nell'accordo fra regione Calabria, Finsiel e Carical del 1995;

se non si reputi indispensabile e prioritaria al conseguimento delle finalità sopra riportate una puntuale verifica sulla riduzione dei costi gestionali che non prescinda da una ristrutturazione e riqualificazione di tutte le risorse umane presenti in Carisiel e che abbia a fondamento la piena salvaguardia dei livelli occupazionali. Tutto ciò anche al fine di evitare ulteriori depauperamenti del tessuto sociale e produttivo della Calabria, proprio in settori di avanguardia e per i quali molto si era investito nel recente passato.

(4-04259)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto intesa a sollecitare iniziative tese alla riqualificazione aziendale della Carisiel spa.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che la Banca Carime spa, operante dal 1° gennaio 1998 a seguito del conferimento in Fincarime spa dei rami d'azienda bancari in bonis di Carical spa, Caripuglia spa e Cassa di risparmio salertinata spa e detiene il 49 per cento di Carisiel spa, mentre la maggioranza delle azioni, 51 per cento del capitale sociale, sono possedute dal gruppo Bnkisie-Finisiel-Telecom.

La Carisiel spa gestiva le tematiche informatiche di Carical spa sulla base dell'accordo stipulato in data 20 maggio 1988, la cui scadenza era stabilita a fine 1997. In prossimità della citata scadenza e in considerazione della sopracitata evoluzione societaria in atto nell'allora gruppo Cariplo, si è proceduto a rinnovare il contratto di *outsourcing* con Carisiel spa, affidandole l'impegnativo progetto di realizzare un sistema informativo atto a supportare la nuova banca Carime spa.

Il nuovo accordo prevede l'erogazione di servizi di gestione del centro di elaborazione dati, la manutenzione evolutiva del sistema informativo e l'implementazione dello stesso, con lo sviluppo di nuovi progetti *software*. Il termine di validità dello stesso è stato fissato al 31 dicembre 1999; alla scadenza è previsto il rinnovo tacito per ulteriori dodici mesi, salvo disdetta da ciascuna delle parti da dare a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza naturale o prorogata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica
PINZA

(7 ottobre 1998)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e delle finanze.* – Premesso:

che la distribuzione di biglietti e di tessere gratuiti d'ingresso a manifestazioni sportive costituisce un vantaggio economico offerto dalla pubblica amministrazione a persone o enti pubblici e privati e che è quantificabile in modo preciso;

che il CONI, ente pubblico, distribuisce biglietti e tessere d'ingresso allo stadio Olimpico di Roma in particolare per il cosiddetto settore «VIP», che comprende la tribuna d'onore;

che anche la FIGC (federazione affiliata al CONI) distribuisce tessere omaggio, come nel caso dei parlamentari, di cui anche lo scrivente dispone (la n. 1443),

si chiede di sapere:

con quali criteri il CONI gestisca direttamente questi posti per le manifestazioni sportive ed extrasportive che si svolgono durante l'anno allo stadio Olimpico;

se la giunta del CONI sia al corrente in modo dettagliato di tale distribuzione, chi siano in particolare i beneficiari abituali ed occasionali, quanti siano e se tale comportamento possa costituire reato in relazione alle disposizioni previste dall'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 ove non attuate con delibera della giunta esecutiva del CONI;

se sia ipotizzabile l'omissione o il rifiuto di atti d'ufficio (articolo 328 del codice penale) e/o l'abuso di ufficio (articolo 323 del codice penale);

se corrisponda a verità che il CONI gestisce ben 2.500 posti (d'onore) e quanti siano complessivamente i posti a disposizione di pari livello;

nel conto consuntivo dell'esercizio 1992 del CONI emerge una spesa per la gestione di competenza relativa ad acquisto di biglietti d'ingresso a manifestazioni sportive (codice 104480, capitolo 147) di lire 164.605.120; in merito a ciò, quali siano le finalità, i criteri di distribuzione ed i beneficiari ed a quanto ammonti la spesa negli anni 1994-1995-1996;

quale sia il controvalore dei biglietti e delle tessere gratuite rilasciate ai dipendenti dell'ente per manifestazioni sportive e se tale controvalore costituisca elemento retributivo;

se su tali fatti ed in relazione ad interrogazioni presentate anche da altri Gruppi parlamentari siano in corso indagini di polizia giudiziaria e della finanza.

(4-06429)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si fornisce risposta all'interrogazione in oggetto sulla base delle informazioni rese dal CONI e dall'ufficio relazioni esterne del CONI.

L'emissione delle tessere, che danno diritto ad assistere alle manifestazioni sportive sul territorio nazionale, è autorizzata ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Con apposito decreto del direttore generale del Ministero delle finanze del 13 dicembre 1996 al CONI è stato assegnato, per il quadriennio 1997-2000, un contingente pari a 8.000 tessere.

Di tale contingente 5.727 sono state così ripartite:

quadriennali nazionali	presidente CONI, vice presidente CONI, segretario generale CONI, membri italiani CIO, presidente FSN, presidenti comitati provinciali e comitati regionali giornali CONI, medaglie d'oro al valore atletico, campioni olimpici attuali e del passato.	808
annuali nazionali		276
quadriennali provinciali (operatori sportivi)	emesse 2.120, da emettere 846	2.966
quadriennali stampa		1.233
annuali stampa	(giornalisti previa consultazione con l'Unione stampa sportiva italiana)	73
quadriennali regionali		259
annuali provinciali	(membri degli organi periferici e territoriali del CONI)	100
annuali regionali	(coordinatori di educazione fisica e sportiva del Ministero della pubblica istruzione)	12

La quota residua non risulta ancora utilizzata.

La tribuna d'onore ha una capienza di circa 370 posti per i quali sono utilizzati 250 biglietti di servizio mentre i posti rimanenti vengono occupati fino ad esaurimento dai possessori di tessere nazionali CONI e tessere FIGC.

L'assegnazione dei biglietti di servizio viene così ripartita:

presidente CONI	Avvocatura dello Stato
segretario generale CONI	prefettura di Roma
membri giunta esecutiva	questura di Roma
membri italiani CIO	Guardia di finanza
presidenza federazioni sportive nazionali	carabinieri

Parlamento	comune di Roma
Presidenza della Repubblica	provincia di Roma
Presidenza Consiglio dei ministri	regione Lazio
Ministeri	atleti di interesse nazionale
Corte dei conti	dirigenti CONI
Corte costituzionale	servizi CONI
Consiglio di Stato	

Il CONI ha smentito di avere a disposizione 2.500 posti d'onore, che sono stati quantificati nel numero suesposto, al quale vanno aggiunti 80 posti in tribuna autorità.

Circa lo stanziamento della spesa a carico del capitolo 147 del bilancio del CONI, deliberato dalla giunta esecutiva e relativo all'acquisto di biglietti, l'ente ha precisato che è necessario per rifondere il prezzo del biglietto pagato ai funzionari CONI incaricati di assistere alle partite. Si tratta in effetti di somme rimborsate e documentate; ciò in quanto il CONI è incaricato dal Ministero delle finanze di presiedere le partite per ufficializzarne i risultati ai fini della convalidazione dei vari concorsi pronostici. Lo stesso Dicastero richiede, per dare efficacia ai comunicati, l'attestazione dell'avvenuta assistenza alle partite da parte di funzionari delegati comprovata anche dall'acquisto del biglietto d'ingresso.

Il controvalore delle tessere rilasciate ai dipendenti non risulta quantificabile in quanto le stesse danno diritto ad accedere a tutte le manifestazioni del CONI in ambito provinciale.

Si fa presente, infine, che sono in corso indagini di polizia giudiziaria.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(12 ottobre 1998)